

## 1. LE ELEZIONI REGIONALI SOTTO IL NUOVO TITOLO V

I prossimi 3 e 4 aprile i Consigli regionali di 14<sup>1</sup> Regioni a S.O. (statuto ordinario) saranno rinnovati per la terza volta da quando è stato introdotto (con la riforma elettorale del 1995) il sistema elettorale proporzionale corretto con la quota del 20% su base maggioritaria, e per la prima volta sotto il vigore del Titolo V rinnovato nel 2001. "Rinnovato", perché in effetti le disposizioni chiave in materia elettorale erano già contenute nel testo costituzionale già novellato dalla legge n. 1 del 1999<sup>2</sup>, che attribuiva - in particolare - alla fonte regionale (statuto e legge elettorale) la disciplina della forma di governo e del sistema elettorale.

Le elezioni del 2000, le prime per le quali le Regioni hanno avuto la possibilità di dotarsi di un proprio sistema elettorale, sono probabilmente avvenute in un momento troppo vicino all'entrata in vigore del 1999: di fatto, in tutte le Regioni a S.O. si è votato con lo stesso sistema elettorale utilizzato nelle elezioni del 1995.

In realtà vi era una profonda differenza - dal punto di vista giuridico - tra le elezioni del 1995 e quelle del 2000, differenza consistente nel diverso regime di elezione del Presidente della Giunta regionale, che era eletto dal Consiglio regionale nel 1995 e direttamente dal corpo elettorale nel 2000, in virtù della diversa formulazione dell'art. 122 della Costituzione rispettivamente prima e dopo la riforma del 1999.

Ma l'equivalenza fattuale tra il capolista regionale di cui alla riforma elettorale del 1995 ed il candidato Presidente di cui alla riforma costituzionale del 1999 non ha fatto emergere grandi differenze tra le elezioni dei Consigli Regionali del 1995 e le elezioni dei Consigli Regionali e dei Presidenti di Giunta del 2000.

Anche le prossime elezioni del 2005 sono destinate a rinnovare contemporaneamente i Consigli Regionali ed i Presidenti di Giunta del 2000, non avendo alcuna Regione optato nel proprio Statuto - come avrebbe potuto - per un sistema di elezione indiretta del Presidente.

Esse, tuttavia, presentano numerose peculiarità rispetto alle precedenti due elezioni, in un contesto assai complesso dove - per molti versi - si sono addensati e si addensano numerosi eventi di rilievo istituzionale in prossimità di scadenza elettorale. Tanto che il quadro non può dirsi, neppure alla fine di

---

<sup>1</sup> La scadenza naturale per il rinnovo del Consiglio della regione Molise sarà nel 2006: le elezioni sono state infatti state ripetute nel 2001, a poco più di un anno dalle elezioni del 16 aprile 2000, a seguito della sentenza del TAR di Campobasso (n. 58 del marzo 2001), confermata in secondo grado dalla V sezione del Consiglio di Stato (decisione n. 3212 del 18 giugno 2001), con cui le operazioni elettorali del 2000 erano state annullate per ragioni attinenti ad irregolarità nella presentazione di liste di candidati. Il Consiglio di Stato, con sentenza 2 maggio 2002 n. 2333 ha invece annullato la sentenza del Tar Abruzzo 17 gennaio 2002 n. 7 con la quale venivano annullate le elezioni nella Regione Abruzzo per partecipazione alla competizione elettorale di un soggetto incandidabile in applicazione dell'art. 15, 4° comma della L. n. 55/90.

<sup>2</sup> Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

febbraio, del tutto certo e definito, fermo restando un tasso di incertezza che è sembrato piuttosto alto.

Finalità dunque delle note che seguono è di ricapitolare gli eventi e di circoscrivere la disciplina vigente che, per la prima volta nella storia delle Regioni a statuto ordinario dovrebbe vedere l'applicazione di cinque sistemi elettorali diversi, quattro regionali più quello statale.

### **1.1. Evoluzione della normativa statale in materia di elezioni regionali**

Il testo originario dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, riservava alla legge statale la disciplina del sistema di elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario.

La legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), disciplinò - per la verità a distanza di venti anni dall'entrata in vigore della Costituzione - la materia.

Per completezza si ricorda anche l'applicabilità - per tutto quanto non espressamente ivi previsto - del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni), nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, secondo il limite di popolazione introdotto dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Una prima, importante modifica della legge elettorale regionale del 1968 è stata effettuata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43<sup>3</sup> che ha stabilito - tra l'altro - che i quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna regione siano eletti sulla base di liste provinciali, mentre il restante quinto viene eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali (il c.d. "listino")<sup>4</sup>.

Si è già detto come questo sistema elettorale convivesse con una previsione costituzionale (l'art. 122 nel testo originario) che voleva il Presidente della Regione eletto dal Consiglio, ma fosse in qualche modo inteso ad introdurre quanto di più vicino ad un'elezione diretta del Presidente fosse compatibile con quella previsione costituzionale.

Successivamente la già ricordata legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ha completamente sostituito il testo dell'art. 122 della Costituzione, prevedendo -

<sup>3</sup> *"Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario"*

<sup>4</sup> Una norma interpretativa del nuovo sistema elettorale derivante dalla riforma del 1995 è altresì contenuta nell'art. 5, ultimo comma, della legge 127 del 1997.

tra l'altro - che spetti alla legge della Regione - e non più a quella dello Stato - disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente regionale (lo statuto - si dispone contestualmente - può accogliere un sistema diverso da quello dell'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto), nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

L'art. 5 della stessa legge costituzionale n. 1 del 1999 ha dettato poi direttamente la disciplina della elezione del Presidente regionale, da una parte rafforzandola dal punto di vista del rango delle fonti - essendo norma costituzionale - dall'altra rendendola transitoria e "cedevole" rispetto alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali.

La nuova disciplina consiste - tra l'altro - nell'elezione del Presidente della Giunta regionale contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. E' proclamato presidente della giunta regionale il candidato capolista della lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

All'indomani della riforma del 1999 il processo di approvazione degli Statuti è risultato piuttosto lento. Per quanto riguarda poi la legislazione regionale in materia elettorale, emergeva la mancanza di una legge statale di principi nella materia elettorale che è apparsa - da subito - fortemente legata alla questione - da affrontare nello Statuto - dell'elezione diretta o meno del Presidente.

Va al riguardo ricordata una certa possibilità di sovrapposizione tra scelte statutarie (fonte regolatrice della forma di governo ex art. 123 della Costituzione) e scelte della legge regionale (fonte regolatrice del sistema elettorale ex art. 122 della Costituzione): la Corte Costituzionale (tra le altre, *cf.* sentenze n. 2 e n. 379 del 2004) ha solo recentemente avuto occasione di mettere a fuoco i relativi confini.

Il contenzioso, e l'incertezza che ne è stata causa, possono essere considerati tra i motivi dei tempi non brevi di attuazione delle nuove previsioni costituzionali.

Dopo 5 anni è stata inoltre approvata la legge 2 luglio 2004, n. 165<sup>5</sup> che - tra l'altro (art. 1) - "stabilisce in via esclusiva<sup>6</sup>, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione ..... del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali".

<sup>5</sup> "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione"

<sup>6</sup> Sul valore dell'esclusività - specie rispetto ai principi fondamentali previgenti - si rinvia a Servizio Studi del Senato, *Dossier* n. 303 "Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione (Principi sull'ineleggibilità ed incompatibilità regionale) A.S. 1094-A, a cura di F.Marcelli e V. Giammusso.

## **1.2. Poteri delle Regioni in materia elettorale: la sentenza della Corte costituzionale 196/2003.**

Il problema che si è posto all'indomani della riforma del 1999 non è stato solo quello dei poteri delle Regioni in assenza della legge statale di principi, ma anche in assenza di nuovo Statuto. In altri termini la domanda era: fino a dove può spingersi la Regione con la propria legge elettorale in assenza di legge quadro statale ed in assenza di Statuto regionale ?

La risposta è stata fornita dalla Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi su una legge elettorale regionale su ricorso del Governo.

La Corte costituzionale - con sentenza n. 196/2003 - ha chiarito che "a seguito di tale riforma (del Titolo V: N.d.R.), le leggi statali in materia conservano la loro efficacia (...) , fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali", spettando la potestà legislativa in tema di elezione dei Consigli regionali ormai alle Regioni.

La Corte ha soggiunto, nella stessa occasione, che per l'esercizio di tale potestà regionale non è necessario attendere che lo Stato abbia dettato i principi fondamentali cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ai sensi dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, ribadendo il principio per cui la legislazione regionale può disciplinare le nuove materie – e nella specie l'elezione del Consiglio – nel rispetto dei principi fondamentali che si ricavano dalla preesistente legislazione statale.

Dunque, l'assenza della legge statale (comunque, successivamente sopravvenuta) non ostava all'esercizio dei poteri regionali, potendo i principi fondatoli essere desunti.

Diversi erano - e sono tuttora - gli effetti derivanti dalla mancanza del nuovo Statuto.

A questo punto vanno infatti evidenziati alcuni fatti che la Corte costituzionale - sempre con la sentenza n. 196/2003 - ha chiamato (ulteriori) complicazioni:

1. il fatto che, fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali (oltre che delle nuove leggi elettorali regionali), l'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 detta direttamente la disciplina della elezione del Presidente regionale, stabilendo che essa sia contestuale al rinnovo del Consiglio e che si effettui "con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali", così indirettamente in qualche misura "irrigidite" in via transitoria;
2. il fatto che la nuova disciplina statutaria, cui è demandata la definizione della forma di governo regionale, condiziona inevitabilmente, in parte, il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio.

Queste "complicazioni" comportano - secondo la Corte - "*che siano esigui gli spazi entro cui può intervenire il legislatore regionale in tema di elezione del Consiglio, prima dell'approvazione del nuovo statuto*". Tuttavia questo non significa - secondo la Corte - che la legge regionale non possa nemmeno modificare, in aspetti di dettaglio, la disciplina delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non è direttamente o indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, in attesa del nuovo statuto, e così per quanto riguarda competenze e modalità procedurali; ancor meno significa che alla legge regionale sia precluso dettare, nell'esercizio di una competenza che ormai le è propria, una disciplina riproduttiva di quella delle leggi statali previgenti.

Nella citata sentenza 196 la Corte faceva applicazione del principio così individuato, ritenendo infondate talune censure dirette ad una legge elettorale regionale, approvata prima del nuovo Statuto (oltreché prima della legge statale di principi, la cui mancanza non sarebbe risultata ostativa, essendo - come detto - i principi anche desumibili).

In tale occasione la Corte ha dichiarato non fondate talune delle eccezioni, poiché "l'intervento legislativo regionale riguarda infatti un oggetto - il procedimento per la elezione del Consiglio - divenuto ormai di competenza della Regione ai sensi del nuovo art. 122, primo comma, della Costituzione: e riguarda aspetti procedurali non incidenti sui principi fondamentali ricavabili in materia dalla legislazione statale, né sui vincoli che discendono dal rispetto della normativa transitoria dettata, in pendenza dell'approvazione dello statuto, dall'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999".

Sulla questione dei poteri regionali in materia elettorale all'indomani della riforma del Titolo V, può essere citato anche quanto riportato nel resoconto della seduta dell'assemblea della Camera del 3 febbraio 2005.

Rispondendo ad un'interpellanza parlamentare, il rappresentante del Governo ha fatto presente che la legge statale non rappresenta più un vincolo per la Regione, alla luce del mutato assetto costituzionale della normativa statale in materia (legge n. 165 del 2004). La legge regionale trattata nella fattispecie disciplina la materia dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, che l'articolo 122 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa regionale, da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con la legge statale n. 165 del 2004, mentre la legge statale n. 154 del 1981 - che elenca le fattispecie di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale - non rappresenta - come detto - più un vincolo per la regione.

Da tali dichiarazioni potrebbe trarsi un elemento a conforto della tesi per cui i principi fondamentali in materia elettorale - dopo la legge n. 165 del 2004 - non possono più trarsi (sia pur desumendoli) dalla normativa previgente (tesi a favore della quale milita anche la natura di "esclusività" - art. 1 della citata legge 165 - dei principi fondamentali dettati nel 2004).

Ciò premesso, sinteticamente il quadro che si presenta, in materia, è quello descritto nei paragrafi seguenti.

### **1.2.1. i poteri (ampi) delle Regioni il cui Statuto è entrato in vigore.**

Dopo l'entrata in vigore dello Statuto le Regioni hanno dunque piena competenza sulla propria legge elettorale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della repubblica (ex art. 122 della Costituzione nel testo novellato nel 1999): i principi fondamentali potevano già essere desunti dall'ordinamento vigente ancora prima della già citata legge 2 luglio 2004, n. 165 di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Alla data del 26 febbraio 2005 sono entrati in vigore gli Statuti di Calabria, Lazio, Puglia, Toscana. Calabria, Lazio, Puglia e Toscana hanno approvato una nuova legge elettorale che sarà applicata nelle elezioni del 2005.

### **1.2.2. i poteri (esigui) delle Regioni in cui vige lo Statuto del 1971.**

Prima dell'entrata in vigore<sup>7</sup> dello Statuto ogni Regione a statuto ordinario ha "esigui spazi", pur potendo "modificare, in aspetti di dettaglio, la disciplina delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non è direttamente o indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 ... e così per quanto riguarda competenze e modalità procedurali" nonché "dettare, nell'esercizio di una competenza che ormai le è propria, una disciplina riproduttiva di quella delle leggi statali precedenti" (sentenza cit. 196/2003).

E' appena il caso di ricordare che l'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, espressamente citato dalla Corte come fonte degli "esigui spazi" rimasti alle Regioni, prevede - tra l'altro - che l'elezione del Presidente della Giunta regionale si effettui con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali, vale a dire la legge 108 del 1968, e successive modificazioni. Poiché appare richiamato dall'art. 5 tutto il sistema statale vigente in materia di elezioni regionali, gli spazi di modifica delle Regioni - che non abbiano approvato lo Statuto - potrebbe appare realmente angusto.

Diverse Regioni hanno perfezionato la doppia lettura conforme che definisce il testo Statutario.

Questi Statuti, tuttavia, non sono entrati in vigore alla data del 17 febbraio: alcuni perché il Governo ha esercitato il suo potere di ricorso alla Corte

<sup>7</sup> Per la verità, nella citata sentenza 196/2003 della Corte si legge "prima dell'approvazione".

costituzionale, altri perché - pur non avendo il Governo esercitato tale potere - è in corso il termine di tre mesi entro i quali i soggetti abilitati possono chiedere il referendum. Queste Regioni per i quali gli Statuti approvati non sono tuttavia entrati in vigore o non hanno approvato leggi elettorali o, se le hanno approvate, le hanno in seguito - con legge equiordinata - abrogate o dichiarate non applicabili alle prossime elezioni (è il caso delle Regioni Abruzzo e Marche).

La situazione può ritenersi non passibile di prossime, significative, modificazioni, anche per le Regioni il cui Statuto entri in vigore tra la fine del mese di febbraio e la data delle elezioni.

Da una parte, infatti vige in gran parte delle Regioni l'art. 3, comma 2, della legge 108/1968 che prevede la cessazione delle funzioni del Consiglio 45 giorni prima delle elezioni<sup>8</sup>, dall'altra è ragionevole ritenere che sia generalmente seguito il precetto contenuto nel parere del Consiglio di Stato reso in data 12 gennaio 2005 in tema di statuto della Regione Emilia-Romagna (*cf. infra*), secondo il quale l'esigenza di certezza, posta a garanzia del compiuto esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, esclude che possano trovare applicazione le modificazioni statutarie e di procedura entrate in vigore dopo l'indizione delle elezioni.

### **1.2.3. Regioni a Statuto speciale**

Le disposizioni di rango costituzionale che assegnano alle Autonomie a statuto differenziato competenza in materia di elezioni regionali sono - nel quadro dell'art. 116 della Costituzione - le norme in materia elettorale degli Statuti speciali (artt. 3, primo comma, 14, lett. O, e 15 dello Statuto per la Sicilia; art. 25, primo comma, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige; art. 16, primo comma, Statuto per la Sardegna; art. 13, primo comma, Statuto per il Friuli-Venezia Giulia).

Esula dalle finalità del presente *dossier* - nell'edizione che si presenta - la ricostruzione del sistema elettorale vigente in riferimento alle Autonomie speciali.

## **1.3 Legislazione elettorale di "contorno"**

Come è noto la disciplina della formula elettorale (trasformazione di voti in seggi) è contornata da una normativa di indubbio rilievo che regola il "prima" ed il "dopo" dell'applicazione di tale formula: si tratta - ma non solo - dell'elettorato

---

<sup>8</sup> Norma interpretata elasticamente dalla Corte costituzionale, in omaggio al principio di continuità funzionale in virtù del quale i Consigli sono comunque provvisti di "poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza" (sentenze n. 468/1991 e 515/1995).

attivo e passivo, delle fasi della candidatura, della campagna elettorale, dell'organizzazione amministrativa, del limite alle spese, dei rimborsi. Le norme e le disposizioni qui elencate sono parte della disciplina statale vigente, che va ormai considerata congiuntamente a quella eventualmente disposta dalle Regioni.

L'art. 10, n. 8, della legge 23 aprile 1981, n. 154 che detta un'articolata disciplina in materia - tra l'altro - di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale ha abrogato l'art. 4, secondo comma, e gli artt. 5, 6, 7 e 18 della legge 108 del 1968, dove tale disciplina era in precedenza contenuta.

L'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267<sup>9</sup>, ha poi abrogato la legge 23 aprile 1981, n. 154, ma ha fatto salve le disposizioni ivi previste per quanto riguarda i consiglieri regionali: la legge n. 154 del 1981 resta pertanto in vigore con numerose disposizioni che riguardano l'elettorato attivo e passivo nella materia qui in esame.

Va poi ricordato l'art. 15 della legge n. 55/1990<sup>10</sup> che contiene un'analitica previsione di cause ostative alla candidabilità - tra l'altro - alle elezioni regionali.

Si è già detto della legge 2 luglio 2004, n. 165 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione" che - tra l'altro - "stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti ... i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali"<sup>11</sup>.

La normativa applicabile in materia di campagna elettorale è - per quanto riguarda le spese - quella contenuta nella legge 43/1995 (art. 5; per i limiti quantitativi aggiornati si veda anche il D.M. 21 marzo 2000; *cfr.* anche la legge 515/1993 sulle campagne elettorali) e la legge 28/2000, c.d. sulla "*par condicio*" per quanto riguarda l'accesso ai mezzi di informazione. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha approvato, in data 16 febbraio 2005, un atto recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, del 17 febbraio 2005, sono state pubblicate le delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.10/05/CSP e n.11/05/CSP, contenenti le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne elettorali per le elezioni regionali (oltreché per il rinnovo dei Consigli comunali), fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005.

<sup>9</sup> Testo unico sugli enti locali.

<sup>10</sup> "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".

<sup>11</sup> Sul valore dell'esclusività *cfr.* nota (6).



Diverse Regioni (*cfr.* parte II) hanno approvato recentemente una normativa che si pone accanto, o intorno, alla formula elettorale vera e propria (trasformazione di voti in seggi): così in materia di ineleggibilità ed incompatibilità, ma anche di c.d. "pari opportunità elettorali" o di elezioni "primarie".

#### **1.4 La gestione "regionale" delle elezioni regionali**

L'approvazione da parte delle Regioni di nuove normative elettorali - e comunque la nuova competenza - possono aver dato luogo ad alcune questioni problematiche effettivamente evidenziate nel dibattito politico-istituzionale in corso.

Va preliminarmente osservato come il Ministero dell'interno - con propria circolare del 21 dicembre indirizzata ai Presidenti delle giunte e dei consigli regionali<sup>12</sup> - abbia chiarito che "non risulta possibile allo Stato dettare criteri interpretativi delle leggi regionali" e che "pertanto, le direttive di attuazione delle eventuali nuove disposizioni regionali, cui consegue la gestione amministrativa del procedimento elettorale, non potranno che essere emanate direttamente dalle SS.LL, come peraltro già avviene nelle Regioni a statuto speciale».

Nella seduta del 20 gennaio 2005 alla Camera, il sottosegretario di Stato per l'interno, riponendo ad alcune interpellanze, ha reso noto che nella giornata del 19 gennaio si è svolta una riunione presieduta dal Ministro per gli affari regionali, appositamente dedicata all'argomento dalla quale sono uscite - tra l'altro - linee-guida, per le quali ogni intervento da parte dello Stato potrebbe connotare gli estremi della indebita ingerenza. L'autonomia comporta, come conseguenza diretta, il superamento dell'omogeneità e dell'uniformità, con tutte le conseguenze che ciascun attore istituzionale giudicherà, in maniera positiva o negativa. Il sottosegretario ha anche, tutto ciò premesso, chiarito tra l'altro che il Governo centrale, ed il Ministero dell'interno in particolare, intendono offrire la piena disponibilità per la risoluzione dei problemi che i governi regionali intenderanno porre. Pur non potendo, così, lo Stato dettare criteri interpretativi delle leggi regionali, sarà in ogni caso garantita, invece, la completa collaborazione tecnico-organizzativa. Risulta così che il Ministero dell'interno, come di consueto, curerà la serie completa di istruzioni, pubblicazioni e circolari sulla base della normativa nazionale vigente, che troverà diretta applicazione in assenza di apposite leggi regionali ed alle quali anche le regioni legiferanti in tale materia potranno fare riferimento, adottando le necessarie modificazioni ed integrazioni.

---

<sup>12</sup> La circolare è stata resa pubblica da terzi sulla rete *internet* .

Emerge dunque come le elezioni, nel caso in cui si applichi una nuova normativa regionale, siano una esclusiva responsabilità regionale che presuppone una serie di adempimenti amministrativi (è stata evocata, al riguardo, la necessità di apparati amministrativi, come una Commissione Elettorale per la gestione imparziale). Viceversa se la Regione fa propria con un atto di recepimento la normativa statale attualmente vigente, non sembrano emergere particolari ostacoli, almeno in questa fase di prima applicazione, affinché l'apparato organizzativo statale continui a gestire, come di consueto, anche il turno elettorale della primavera del 2005.

### **1.5. Il sistema elettorale regionale secondo la legislazione statale**

Nelle Regioni dove - alla luce di quanto fin qui riferito - non sarà definita una disciplina regionale propria, il rinnovo del Consiglio regionale avverrà con il sistema elettorale previsto dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43; l'elezione del Presidente della Giunta regionale avverrà sulla base del più volte ricordato art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999.

Nel presente par. 1.5. sarà illustrata dunque la normativa statale. La normativa regionale - per ogni Regione a S.O. - sarà illustrata nella parte II. Va fin d'ora peraltro osservato che praticamente tutte le Regioni - chi più, chi meno - fanno riferimento, ed applicazione, della normativa statale in tutto o in parte.

Per l'elezione del Consiglio regionale, la norma di base è l'art. 1 della legge 43/1995, secondo il quale i 4/5 (l'80%) dei consiglieri sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo il metodo previsto dalla legge del 108/1968, originariamente valido per tutti i consiglieri.

Lo stesso articolo 1 aggiunge che 1/5 (il 20%) dei consiglieri sono eletti con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, il c.d. "listino" regionale, che è dunque la maggiore novità introdotta dalla riforma del 1995.

L'art. 5 della legge costituzionale 1/1999 ha poi prescritto che il candidato alla Presidenza della Regione è il capolista della lista regionale ("listino").

Per effetto dell'art. 5 citato entra a far parte del Consiglio regionale ed è eletto Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale, ed è eletto consigliere il candidato Presidente che consegue il numero di voti immediatamente inferiore.

#### **1.5.1. Cessazione dei consigli e convocazione dei comizi.**

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, e dunque - per 14 Regioni a S.O., escluso il Molise, - entro il 15 aprile 2005. Le elezioni sono state generalmente fissate per il 3 e 4 aprile prossimi: una data unica dunque, anche se

la relativa determinazione dovrebbe essere nella disponibilità degli organi regionali (*cf.* par. 1.4.), quantomeno nelle Regioni che hanno adottato una propria disciplina.

Poiché i Consigli regionali (art. 3 l. 108/1968) esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni, i consigli regionali hanno per lo più cessato le attività il 16 febbraio. Le cronache hanno evidenziato in taluni casi intense sedute notturne in prossimità di scadenza, dedicate alla trattazione di importanti argomenti<sup>13</sup>.

L'articolo 10, comma 2, lettera f) della legge 131 del 2003<sup>14</sup> affida al Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie (funzioni svolte dal prefetto) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali.

Così, in alcune Regioni le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta, ed in altre dal prefetto: i comizi elettorali sono stati convocati - tra i primi adempimenti - dal Presidente della Regione Puglia il 9 febbraio, dal Prefetto di Venezia il 10 febbraio, dal Presidente della Regione Toscana con decreto dell'11 febbraio.

### **1.5.2 Il numero di consiglieri da eleggere e la distribuzione tra le Province**

Uno dei primi dati necessari per procedere alle elezioni del Consiglio regionale è il numero dei consiglieri da eleggere.

L'art. 2 della legge 108/1968 prevede che il numero dei consiglieri regionali sia variabile in funzione della popolazione. Così, la Puglia, al momento delle elezioni del 1995 aveva superato i 4 milioni di abitanti ed ha perciò eletto 60 consiglieri e non più i 50 consiglieri spettanti nelle Regioni con oltre 3 milioni di abitanti.

Tuttavia la riforma costituzionale del 1999, in particolare la novella degli articoli 122 e 123 della Costituzione, rimette alle fonti regionali, rispettivamente statuto e legge elettorale, il sistema di elezione e la forma di governo. Pertanto i seggi spettanti a ciascuna regione sono quelle stabiliti dai relativi Statuti e, in mancanza, dall'art. 2 citato.

Diverse Regioni hanno modificato - o intendono modificare, non essendo ancora entrato in vigore lo statuto - i propri statuti ed il numero di consiglieri da eleggere, secondo la seguente tabella (alla data del 28 febbraio 2005):

<sup>13</sup> Così - ad esempio - il Consiglio veneto alle ore 23.57 di mercoledì 16 febbraio ha approvato la legge finanziaria, mentre 34 ore, dalle 17.40 del 14 febbraio fino alle 3.40 del 16, è durata la seduta del Consiglio della Basilicata.

<sup>14</sup> c.d. "La Loggia".

1. Abruzzo: da 40 a 50 consiglieri (*statuto non entrato in vigore*),
2. Calabria: da 40 a 50 (statuto entrato in vigore),
3. Emilia: da 50 a 65, più il presidente della Regione ed il miglior secondo candidato (*statuto non entrato in vigore*),
4. Lazio: da 60 a 70, più il presidente della Regione (statuto entrato in vigore),
5. Liguria: da 40 a 50, più il presidente della Regione (*statuto non entrato in vigore*).
6. Marche: da 40 a 42 (*statuto non entrato in vigore*),
7. Piemonte: nessuna modifica (*statuto non entrato in vigore*)
8. Puglia: da 60 a 70 (statuto entrato in vigore),
9. Toscana: da 50 a 65 (statuto entrato in vigore),
10. Umbria: da 30 a 36, più il presidente della Regione (*statuto non entrato in vigore*).

Nelle altre 4 Regioni non risulta un testo approvato con doppia lettura che modifichi il numero dei Consiglieri regionali (quindi i seggi dovrebbero restare immutati: Basilicata 30, Campania 60, Lombardia 80, Veneto 60).

Dall'elenco sopra riportato emerge come il numero dei Consiglieri regionali (salva l'applicazione della formula elettorale che prevede i c.d. "seggi aggiuntivi": *cf. infra*) dovrebbe aumentare in Lazio, Calabria, Puglia e Toscana, le stesse Regioni che hanno adottato una propria legge elettorale.

*Un dubbio applicativo sul numero dei Consiglieri regionali potrebbe sorgere a proposito della possibilità di seggi aggiuntivi, prevista dalla legge statale cui rinviano alcune leggi regionali (Calabria, Lazio e Puglia).*

*In altri termini la questione si porrebbe se si ritenesse che la previsione statutaria di un numero di consiglieri non variabile osti all'applicabilità della norma elettorale statale che prevede la possibilità di conferire seggi aggiuntivi per garantire le maggioranze "minime" previste dalla legge: poiché – come si vedrà oltre descrivendo quel sistema – l'aumento dei seggi è una fase ulteriore ed eventuale, potrebbe ipotizzarsi una sua non applicazione, dove la normativa regionale non lo prevede.*

*Diversamente si potrebbe tuttavia ritenere, tra l'altro, che una corretta applicazione della legge statale non sia separabile da un momento di considerazione dei voti conseguiti dalla lista regionale e dei relativi effetti sui seggi conseguiti (o da conseguire), momento che – appunto – avviene al momento del conferimento dei seggi aggiuntivi.*

*Nel precedente sistema la questione non si poneva, essendo equiordinate - entrambe leggi dello Stato - le fonti regolatrici del numero dei consiglieri (legge 108/1968) e della possibilità di seggi aggiuntivi (legge n. 43 del 1995)*

*La normativa della Calabria affronta espressamente - e risolve positivamente - il problema, sia nella legge elettorale che nello Statuto (nel testo novellato: cfr.)*

I seggi sono poi ripartiti tra le circoscrizioni elettorali, che sono le province (art.1 l. 108/1968). L'assegnazione dei seggi viene fatta in modo proporzionale alla popolazione, dividendo il numero dei seggi complessivi del consiglio per la popolazione risultante dal censimento in ciascuna provincia (con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti).

L'istituzione delle nuove circoscrizioni elettorali nelle province neo-istituite porta ad una riduzione dei consiglieri spettanti nelle province preesistenti, a parità di consiglieri regionali da eleggere. Così, ad esempio, nei decreti prefettizi di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali in Lombardia, alla nuova Provincia di Monza e Brianza sono assegnati 5 seggi, mentre la circoscrizione di Milano - ad esempio - eleggerà 21 consiglieri e non 24 come nel 2000.

### **1.5.3. Liste dei candidati e collegamenti: "gruppi" di liste e coalizioni.**

E' la legge 43/1995 che disciplina la presentazione della lista regionale (c.d. "listino": art. 1, co. 3), mentre è la legge 108/1968 che regola la presentazione delle liste provinciali (art. 9). Per il numero dei sottoscrittori della lista regionale, la legge 43/1995 (art. 1) rinvia alla legge elettorale del Senato (D. L.vo 533/1993, art. 9, co.6)

Una lista regionale ("listino") deve essere collegata ad almeno un gruppo di liste provinciali (e viceversa) che abbia presentato candidature in almeno metà delle circoscrizioni provinciali; più liste provinciali possono collegarsi ad una sola lista regionale (art. 1 l. 43/1995). La nozione di "gruppo di liste" (e "gruppi di liste") rileva anche nell'assegnazione dei seggi. Si tratta (art. 15, co.9, l. 108/1968) delle liste che hanno lo stesso contrassegno.

Più gruppi di liste collegate ad una stessa lista regionale (e ad uno stesso candidato Presidente) costituiscono - in sostanza - una coalizione.

### **1.5.4. Voto, scheda e preferenze**

Si prevedono due voti espressi sull'unica scheda valida sia per le liste provinciali che per quelle regionali (art. 2 legge 43/1995). Se l'elettore esprime un unico voto per la lista provinciale, esso si estende anche alla lista regionale (art. 2 cit.)

E' possibile votare anche una lista regionale non collegata alla lista provinciale (voto "disgiunto": art. 2 cit.). Si può esprimere un solo voto di preferenza (art. 2

cit.; art. 13 l. 108/1968) per uno dei candidati della sola lista provinciale proporzionale.

Sul cd. "listino" (la lista maggioritaria regionale) non è possibile esprimere preferenze e l'ordine dei candidati resta dunque quello della presentazione: ciò ha rilievo perché se il risultato delle liste provinciali ha già assicurato la maggioranza dei seggi totali del Consiglio, viene eletta solo la prima metà dei candidati, nell'ordine in cui compaiono.

### **1.5.5. La assegnazione dei seggi**

L'assegnazione dei seggi avviene attraverso un complesso procedimento finalizzato dalla normativa ad assicurare una maggioranza congrua (e variabile) allo schieramento o alla lista vincente. Questo procedimento avviene in più fasi.

#### **1.5.5.1. La assegnazione dei 2 seggi del Presidente e del "capo dell'opposizione".**

Come già detto in precedenza, in virtù della riforma costituzionale del 1999, in primo luogo è eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito più voti in ambito regionale: in quanto tale entra far parte del Consiglio regionale. Anche il candidato alla stessa carica che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del neoletto diventa Consigliere regionale: a tal fine l'art. 5 della legge cost. 1/1999 prevede un meccanismo di riserva di un seggio, finanche aggiuntivo.

#### **1.5.5.2. La assegnazione dei 4/5 dei seggi alle liste provinciali.**

I 4/5 (pari all'80% dei consiglieri) sono - come detto - eletti con sistema proporzionale sulla base delle liste elettorali provinciali.

L'assegnazione dei seggi "proporzionali" è effettuata con quello stesso metodo che, fin dalle prime elezioni dei Consigli della Regioni a statuto ordinario, ha disciplinato l'assegnazione di tutti i seggi.

##### **1.5.5.2.1. segue: la clausola di sbarramento.**

In primo luogo non vanno "ammesse all'assegnazione dei seggi" (art. 7 l. 43/1995) i gruppi di liste provinciali che nel loro complesso abbiano ottenuto meno del 3% dei voti su base regionale; esse sono tuttavia ammesse - quale che sia la percentuale di voti ottenuti - se sono collegate ad una lista regionale ("listino") che ha ottenuto più del 5% dei voti.

Per far ciò ciascun ufficio circoscrizionale determina la somma dei voti validi ottenuti (cifre elettorali) dalle liste sia provinciali che regionali e le comunica all'ufficio

centrale regionale; questo verifica quali liste provinciali possono essere ammesse all'assegnazione dei seggi, avendo superato la "clausola di sbarramento", affinché gli uffici circoscrizionali proseguano le operazioni.

### 1.5.5.2.2. segue: applicazione del metodo proporzionale in sede provinciale.

Nella prima fase l'ufficio circoscrizionale assegna i seggi alle liste a livello provinciale sulla base dei quozienti interi. I quozienti (provinciali) sono dati dalle cifre elettorali di ciascuna lista (in ogni provincia) diviso il numero dei seggi assegnati più uno: sono attribuiti così ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra elettorale di ogni lista.

Segue una tabella esemplificativa relativa ad una provincia "DATA" alla quale sono stati assegnati 7 seggi e che ha espresso 165.000 voti validi. La tabella evidenzia come - in questa fase - la provincia DATA assegna 5 dei 7 seggi che ha a disposizione.

Restano da assegnare - nella fase successiva che si svolge a livello regionale - i restanti 2 seggi sulla base dei voti residui di cui alla colonna (D)

	(A)	(B)	(C)	(D)
lista	Cifra elettorale	Quoziente elettorale circ. 165.000 / (7+1)	Quozienti interi (A/B)	resti di (C) che vanno attribuiti in sede regionale
lista Aulo:	75.000	20.625	3	-13.125
lista Caio:	40.000	20.625	1	-19.375
lista Nevio:	35.000	20.625	1	-14.375
lista Sempronio:	10.000	20.625		-10.000
lista Tizio:	5.000	20.625		-5.000
totale	165.000		5 (seggi assegnati)	2 (seggi da assegnare)

### 1.5.5.2.3. segue: applicazione del metodo proporzionale in sede regionale.

Tutti gli uffici circoscrizionali comunicano all'Ufficio regionale i voti residuati (colonna D, nell'esempio; la legge dà un'ampia definizione di "voti residuati": art. 15, comma 5, l. 108/1968) ed il numero di seggi da assegnare (nell'esempio: 2, pari a 7 seggi spettanti - 5 seggi già assegnati). Con un calcolo analogo a quello rappresentato in tabella l'ufficio regionale somma tutti i resti di tutte le liste con lo stesso contrassegno (gruppo di liste) e divide tale somma per il numero dei seggi non attribuito nella prima fase, ottenendo così il *quoziente elettorale regionale*; divide poi i voti residuati di ciascun gruppo di liste per questo quoziente: la parte intera del risultato rappresenta i seggi da attribuire a ciascun gruppo; vengono utilizzati, questa volta, anche i maggiori resti per assegnare eventuali seggi non assegnati sulla base dei quozienti interi.

Una volta stabilito - a livello regionale - a quali liste vengono assegnati i seggi, resta da stabilire a quali circoscrizioni. A tal fine si utilizza una graduatoria decrescente di

risultati elettorali "ponderati" di ciascuna lista in ciascuna provincia: ipotizzato che un seggio residuo assegnato in sede di ufficio regionale spetti alla lista Caio, si osserva che la lista Caio ottiene nella provincia "DATA",  $19.375/20.625 = 95\%$ . Con questo quoziente concorrerà con i corrispondenti valori ottenuti dalla stessa lista Caio nelle altre circoscrizioni. Se il valore di 95% risulterà il maggiore, il seggio spettante alla lista Caio sarà assegnato alla provincia "DATA". In sostanza il seggio si assegna alla provincia dove la lista assegnataria ha ottenuto il miglior risultato (ponderato, non assoluto).

I seggi assegnati alle liste, nelle circoscrizioni, vanno poi assegnati ai candidati che hanno ottenuto più preferenze (cifra individuale).

A questo punto in ogni provincia si sono attribuiti alle liste i seggi assegnati, per un totale dei 4/5 dei seggi. Resta da attribuire il restante 1/5, attraverso i risultati delle liste regionali (art. 15, c.9, l.108/1968).

### **1.5.5.3. La assegnazione del "listino": 1/5 dei seggi su base regionale.**

Si procede dunque all'assegnazione del 1/5 dei seggi (pari al 20%, che non è mai definito dalla legge "premio di maggioranza").

Sono previste due ipotesi.

Per procedere si determinano innanzitutto la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ed il totale dei seggi assegnati alle liste provinciali collegate a ciascuna lista regionale ("listino").

#### **1.5.5.3.1.: "metà del listino" allo schieramento già maggioritario.**

Risulterà lista regionale vincitrice, quella che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale. Il suo capolista è Presidente della Giunta regionale.

I seggi assegnati alle liste provinciali collegate alla lista regionale vincitrice costituiranno più o meno del 50% dei seggi totali (vale a dire dei 5/5 dei seggi assegnati al Consiglio).

In altre parole, il risultato elettorale - calcolato sui 4/5 - potrebbe dare o meno la maggioranza in Consiglio alla lista vincitrice, già attraverso il solo risultato delle liste ad essa collegate.

Conseguire la maggioranza (>50%) dei seggi in Consiglio, essendo in palio solo i 4/5 del totale, presuppone un eccellente risultato in voti, pari a ben oltre il 50%. In scenari elettorali di forze equidistribuite, specie in presenza di più di due schieramenti concorrenti, si può considerare un evento relativamente non



frequente (come si vedrà nella tabella dopo il par. 1.4.5.4., ciò è accaduto 4 volte su 31).

Se la lista regionale vincente dunque ha già la maggioranza grazie alle liste provinciali collegate (che hanno ottenuto almeno il 50% dei seggi) ad essa è attribuito solo il 10% dei seggi (la metà della cd. quota maggioritaria).

Il restante 10% (la metà di quelli in quota cd. maggioritaria) è attribuito proporzionalmente alle altre liste, utilizzando il quoziente derivante dalle cifre elettorali fratto il numero dei seggi (l. 108/1968, art. 15, comma 13, numero 3).

Tutti i seggi sono sempre attribuiti ai candidati nell'ordine della lista che non è alterabile. Questa previsione rileva soprattutto nel caso di attribuzione del "listino" per metà.

#### **1.5.5.3.2.: "tutto il listino" allo schieramento vincente ma non già maggioritario.**

Se la lista regionale vincente non ha già la maggioranza, perché le liste provinciali collegate non hanno ottenuto il 50% dei seggi, ad essa è attribuito tutto il 20% dei seggi (l'intera "quota maggioritaria").

Alle altre liste non è attribuito nulla.

#### **1.5.5.4.: la garanzia del 55% o del 60% dei seggi al "listino vincente".**

Dopo la sopra descritta fase del procedimento i 5/5 dei seggi risultano attribuiti: ciò non necessariamente garantisce una maggioranza in Consiglio alla lista vincitrice.

Può essere infatti che, se la lista ha ottenuto meno del 30% dei seggi, neppure l'attribuzione dell'intero listino - pari al 20% - consenta di raggiungere una maggioranza.

La legge chiede - a questo punto - di verificare se la lista regionale vincitrice abbia conseguito o meno il 40% dei voti (di tutte le liste regionali: art. 15, comma 13, numero 8) e, nelle due ipotesi possibili, se disponga o meno, rispettivamente del 60% e del 55% dei seggi.

Si prevedono dunque quattro ipotesi.

1. Se la lista regionale vincitrice ha almeno il 40% dei voti di tutte le liste regionali, va verificato se essa dispone di almeno il 60% dei seggi. Se dispone di tale maggioranza non vi sono ulteriori operazioni.
2. Se non dispone di tale maggioranza del 60%, le viene attribuita una quota aggiuntiva di seggi tale da portarla appunto al 60%.
3. Se la lista regionale vincitrice ha meno del 40% dei voti di tutte le liste regionali, va verificato se essa dispone di almeno il 55% dei seggi. Se dispone di tale maggioranza non vi sono ulteriori operazioni.

4. Se non dispone di tale maggioranza del 55% dei seggi, le viene attribuita una quota aggiuntiva di seggi tale da portarla al 55%.

In altre parole, alla lista vincitrice valutata meno rappresentativa (perché non ha ottenuto il 40% dei voti) viene garantito il 55% dei seggi, se non dispone di tale maggioranza. Alla lista vincitrice valutata ampiamente rappresentativa (perché ha ottenuto il 40% dei voti ed oltre) viene garantito il 60% dei seggi.

**TABELLA:**  
**"IL PREMIO DI MAGGIORANZA", REGIONE PER REGIONE**

**1. Attribuzione del 20% dei seggi alla lista regionale vincente:**

1.1. Metà listino (la coalizione vincente ha già almeno il 50% dei seggi)

in 5 casi alla lista regionale vincente è attribuito il 10% dei seggi (la metà di quelli in palio), avendo ottenuto le liste provinciali collegate almeno il 50% dei seggi totali. Il restante 10% è attribuito proporzionalmente alle altre liste.

*Umbria 1995; Basilicata 1995 e 2000; Lombardia 2000; Molise 2001; in tutte queste Regioni la lista vincente raggiunge - con l'attribuzione della metà del listino - il 60% dei seggi, per cui non scatta l'ipotesi (2) dei seggi aggiuntivi).*

1.2. Tutto il listino (la coalizione vincente non ha già almeno il 50% dei seggi)

in 26 casi alla lista regionale vincente è attribuito tutto il 20% dei seggi in palio, non avendo ottenuto le liste provinciali collegate il 50% dei seggi totali. Alle altre liste non è attribuito nulla.

*Tutte le Regioni diverse da quelle sopra specificate. In 18 casi la lista vincente supera - dopo l'attribuzione dell'intero listino - il 60%, dei seggi, per cui non scatta l'ipotesi, qui di seguito esaminata, dei seggi aggiuntivi.*

**2. Seggi aggiuntivi:**

L'ipotesi scatta solo in 8 casi:

2.1. in 7 casi la lista regionale viene portata al 60% dei seggi, avendo conseguito una percentuale inferiore, ma almeno il 40% dei voti di tutte le liste regionali.

*Lombardia 1995; Liguria 1995; Lazio 1995; Puglia 1995; Calabria 1995 e 2000; Abruzzi 2000;*

2.2. in 1 caso la lista regionale viene portata al 55% dei seggi, avendo conseguito una percentuale inferiore, ma meno del 40% dei voti di tutte le liste regionali.

*Veneto 1995;*

*Legenda*

Il totale di 31 elezioni (15 regioni per due tornate elettorali + Molise 2001) si distribuisce dunque come segue.

In quasi tutti i casi (26 su 31) la lista vincente non raggiunge il 50% dei seggi dopo il calcolo proporzionale e perciò si vede assegnato l'intero 20% dei seggi sul "listino". Nei 5 casi in cui la lista vincente ha già conseguito la maggioranza, e quindi il 20% dei seggi relativo al "listino" si ripartisce a metà, essa consegue comunque il 60%.

A seguito dell'attribuzione della quota del 20% (intera o ripartita per metà) in 23 casi su 31 lo schieramento vincente ottiene la maggioranza di seggi prevista dalla legge (60% dei seggi, se ha oltre il 40% dei voti; altrimenti il 55% dei seggi). Non si rende dunque necessario attribuirgli seggi aggiuntivi.

Solo in 8 casi si rende necessaria l'attribuzione di seggi aggiuntivi per garantire la maggioranza del 60% (in 7 casi) o del 55% (in un caso).

	<b>Risultato elettorale dello schieramento vincente</b>	<b>Frequenza ed esito</b>
<b>A)</b>	<b><i>Attribuzione del 20% dei seggi maggioritari, dopo l'attribuzione dell'80% dei seggi "proporzionali"</i></b>	
1	Ha già la maggioranza in Consiglio, quindi ottiene solo il 10% del "maggioritario"	5 casi (in cui, raggiungendosi così almeno il 60% dei seggi non si passa alla fase (B))
2	Non ha la maggioranza in Consiglio, quindi ottiene il 20% del "maggioritario"	26 casi, che si dividono in 18, 7 ed 1, secondo quanto segue in (B)
<b>B)</b>	<b><i>Attribuzione dei seggi aggiuntivi dopo l'attribuzione del 20% dei seggi "maggioritari"</i></b>	
1	Ha almeno il 60% dei seggi, e non ci sono quindi seggi aggiuntivi	18 casi tra quelli di cui ad (A2), oltre ai 5 di cui ad (A1). In tutto 23 casi.
2	Ha meno del 60% dei seggi, pur avendo più del 40% dei voti	7 casi tra quelli di cui ad (A2): si danno seggi aggiuntivi fino al 60%
3	Ha almeno il 55% dei seggi, avendo meno del 40% dei voti	Nessun caso
4	Ha meno del 55% dei seggi, avendo meno del 40% dei voti	1 caso tra quelli di cui ad (A2): si danno seggi aggiuntivi fino al 55%

## 2. STATUTI E LEGGI ELETTORALI, REGIONE PER REGIONE

### 2.1. ABRUZZO

#### Statuto

Lo statuto abruzzese è stato approvato in seconda lettura il 21 settembre 2004 e pubblicato per notizia l'8 ottobre; impugnato dal Governo il 4 novembre 2004, al 31 gennaio 2005 risulta ancora pendente presso la Corte Costituzionale.

Il Consiglio regionale ha approvato lo Statuto in un testo modificato negli articoli impugnati davanti alla Corte Costituzionale, in prima lettura, il 9 novembre 2004, con deliberazione n. 149/3: il contenuto del nuovo testo appare riferibile alle osservazioni contenute nella delibera di impugnazione del Consiglio dei Ministri.

In particolare, il governo ha evidenziato illegittimità costituzionali riferite agli articoli:

- articolo 2, comma 3, ultimo periodo (partecipazione della regione all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali dello Stato);
- articolo 45, comma 3 (potere del consiglio regionale di sfiduciare uno o più assessori, con conseguente obbligo, per il Presidente della Giunta, di sostituire questi ultimi);
- articolo 46, comma 2 (la mancata approvazione del programma di governo da parte del Consiglio produce i medesimi effetti dell'approvazione di una mozione di sfiducia);
- articolo 47, comma 2 (l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio);
- articolo 79, comma 2 (il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio regionale per le garanzie statutarie con motivata decisione);
- articolo 86, comma 3 (nella parte in cui prevede che l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale sospende la pubblicazione dello Statuto nel Bollettino Ufficiale della Regione).

Lo Statuto dispone che la partecipazione elettorale sia assicurata ai cittadini maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali dei comuni, anche se vivono all'estero (articolo 11): la regione adotta iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata di donne e uomini nella rappresentanza politica.

Il Consiglio è composto da 50 membri (contro i precedenti 40): sono eletti consiglieri il Presidente della Giunta e il candidato alla carica di Presidente la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiori a quello della lista o della coalizione che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi.

La Giunta è composta dal Presidente e da 12 Assessori, tra cui il vicepresidente. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto al momento delle elezioni del Consiglio: nomina gli assessori - che possono anche essere esterni, purché siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere e che abbiano comprovate competenze: il numero degli assessori esterni non può essere superiore al 25% dei componenti la Giunta -, il vicepresidente e li revoca. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Analoghe conseguenze ha l'approvazione della mozione di sfiducia, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta: la mozione è discussa non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla presentazione. Il Presidente della giunta indice le elezioni regionali (articolo 43), tranne nel caso di annullamento delle stesse, per cui è competente una Commissione nominata dal Collegio per le garanzie statutarie (articolo 85).

### **Legge elettorale**

In Abruzzo, ai sensi della legge regionale n. 9 del 12 febbraio 2005, si voterà con il sistema statale, con limitate modifiche relative alla presentazione delle candidature.

La mancata entrata in vigore del nuovo Statuto ha comportato importanti conseguenze sulla nuova normativa regionale in tema di sistema elettorale.

Il Consiglio regionale abruzzese aveva infatti varato una nuova normativa elettorale con la L.R. 13 dicembre 2004, n. 42, *'Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali'*.

La legge n. 42 del 2004, è stata tuttavia impugnata dal Governo il 28 gennaio 21005 (unitamente alla legge elettorale della Regione Marche) perché, disciplinando in maniera organica il sistema elettorale regionale e prevedendo in particolare l'abolizione del cd. 'listino', non si sarebbe limitata ad incidere su aspetti di dettaglio, gli unici per i quali la Consulta ha ammesso l'esercizio della potestà legislativa prima dell'entrata in vigore dei nuovi Statuti regionali.

Successivamente, la legge n. 42 del 2004 è stata abrogata dalla legge 12 febbraio 2005, n. 9, eccezion fatta per l'art. 1, comma 1, relativo alle c.d. "pari opportunità elettorali" che prevede - nel testo contestualmente novellato - che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 70% nelle liste provinciali e regionali.

Secondo la legge n. 9 del 2005, nelle elezioni regionali del 2005 si applicherà la disciplina statale, salvo la modifica alle "quote rosa" ora illustrata.

Conseguentemente il Governo, lo scorso 18 febbraio, ha rinunciato al ricorso.

La legge n. 42, che integrava la legge n. 1 del 2002<sup>15</sup> recante disposizioni in materia di elezioni regionali, prevedeva - tra l'altro - l'elezione del Presidente della Giunta a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale, che due seggi consiliari fossero assegnati, rispettivamente, al Presidente della Giunta regionale eletto ed al candidato alla carica di Presidente che abbia conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore; che il 20% dei seggi venga assegnato con un premio di maggioranza che sostituiva la lista regionale.

E' stata approvata anche la LR n. 51 del 30 dicembre 2004 "*Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale*". Questa legge prevede - tra l'altro - il divieto di "doppio mandato" del Presidente nonché l'ineleggibilità a presidente della giunta o a consigliere regionale dei sindaci dei comuni della regione con popolazione superiore a 5 mila abitanti, nonché dei presidenti e degli assessori delle province. L'articolo 4-bis prevedeva che le cause di ineleggibilità potessero essere rimosse entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto (termine che dovrebbe essere scaduto). Nella seduta del 11 febbraio 2005 il Governo ha ritenuto di non ricorrere alla Corte costituzionale sulla legge. In materia di rinvia anche a quanto riportato al par. 1.2. circa l'interpellanza parlamentare discussa il 3 febbraio 2005.

Della legge n. 1 del 2002 è rimasta in vigore la norma che affida al Presidente della Regione - e non al prefetto - non già l'indizione delle elezioni, ma la sola assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.

*Come anche in altre leggi regionali, la disposizione di cui all'art. 2 della L.R. n.1 del 2002 rimette al Presidente della Regione anche "la determinazione dei seggi del Consiglio regionale", una competenza che aveva un senso nel precedente sistema che prevedeva un numero variabile di seggi a seconda della popolazione (il prefetto doveva dunque determinare i seggi in base alla popolazione), ma che nel nuovo sistema potrebbe apparire come un'atipica deregolamentazione della fonte legittimata alla determinazione della fonte legittimata alla determinazione del numero dei seggi del Consiglio (determinato dallo Statuto, una fonte "rafforzata" per disposizione costituzionale).*

---

<sup>15</sup> Si ricorda che, con la già citata sentenza n. 196 del 2003, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali), nella parte in cui introduceva, sostituendo il testo dell'art. 3 n. 108 del 1968, diverse disposizioni, nonché dell'art. 4 (in materia di rimborso delle spese elettorali).

## **2.2. BASILICATA**

### **Statuto**

La Commissione Riforme ha terminato i suoi lavori il 22 dicembre 2003 approvando la proposta di legge statutaria "Statuto della Regione Basilicata", attualmente all'esame del Consiglio Regionale.

La bozza disponibile sul sito della Regione<sup>16</sup> non precisa il numero dei componenti.

Il Presidente è eletto contestualmente al rinnovo del Consiglio e fra le sue prerogative rientra l'indizione delle elezioni (articolo 34). L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio (articolo 36).

La Giunta regionale - nominata dal Presidente - è composta dal Presidente e da un numero di assessori non inferiore a sei e non superiore ad otto, tra cui il Vice Presidente. Gli assessori possono essere nominati in numero non superiore a due, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale e la carica di assessore è compatibile con quella di consigliere regionale.

### **Legge elettorale**

Risultano presente proposte di legge (così la n. prot. 6684/C), che non hanno concluso l'*iter*.

---

<sup>16</sup> [http://www.regione.basilicata.it/Consiglio/riforma\\_statuto/](http://www.regione.basilicata.it/Consiglio/riforma_statuto/).



## 2.3. CALABRIA

### Statuto

La Calabria è stata la prima Regione ad approvare in doppia lettura lo Statuto, secondo il nuovo procedimento disciplinato dal novellato art. 123 Cost., con deliberazioni del 13 maggio 2003 e del 31 luglio 2003. Il testo è stato però cassato in alcuni punti dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 2/2004<sup>17</sup>, per cui quello Statuto non è potuto entrare in vigore..

Pertanto si è reso necessario l'adeguamento del testo alle osservazioni della Corte, in particolare relativamente alla forma di governo della Regione. Il nuovo Statuto è stato quindi approvato in prima lettura dal Consiglio regionale nella seduta del 6 maggio 2004 ed in seconda lettura il 6 luglio 2004 ed è stato promulgato e pubblicato come legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2004.

Il Consiglio è composto da 50 membri (precedentemente 40)<sup>18</sup>. Il Presidente è eletto a suffragio universale diretto: nomina e revoca il vice presidente e i componenti della Giunta. L'approvazione di una mozione di sfiducia e il voto negativo sulla questione di fiducia (articolo 37) comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. Analogo effetto consegue alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio: si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.

La Giunta è composta da Presidente, Vice presidente e da un numero di assessori compreso fra otto e dieci: i membri della giunta possono essere nominati anche al di fuori dei consiglieri regionali, fra i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere. Il numero di assessori esterni non può essere superiore a due.

Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente con mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, posta in votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici dalla presentazione e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente può anche porre la questione di fiducia sull'attuazione del programma di governo, sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria, sulla legge di bilancio e sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale: la questione di fiducia si intende respinta se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei

<sup>17</sup> Al proposito, cfr. Senato della Repubblica, Servizio Studi, *Forme di governo regionale e clausola "simul stabunt simul cadent"*, gennaio 2004 (dossier n. 497).

<sup>18</sup> Sul supplemento ordinario n. 1 del 14 gennaio 2005 del BUR n. 24 del 31 dicembre 2004 è stata pubblicata a fini notiziali la Deliberazione Legislativa "Integrazione della Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, recante 'Statuto della regione Calabria'": inserendo il comma 5-bis all'articolo 59 (*Norme transitorie e finali*) dello Statuto viene previsto che il numero dei membri del Consiglio regionale possa essere aumentato ai sensi dell'articolo 15, comma 13, nn. 6,7 e 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dell'articolo 5, comma 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

componenti del Consiglio (articolo 37). Il consiglio può anche esprimere, a maggioranza assoluta, la censura nei confronti di un singolo assessore.

L'articolo 38 prevede un rimando alla legge elettorale per definire il sistema e i casi di ineleggibilità e incompatibilità, le modalità di indizione delle elezioni, le modalità di proclamazione degli eletti, la rappresentanza nel consiglio di ogni provincia e la promozione della parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

### **Legge elettorale**

La legge elettorale della Regione Calabria (L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, '*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale*') è stata votata dal Consiglio regionale lo scorso 31 gennaio e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale il 9 febbraio.

A parte le previsioni che confermano - o che richiamano espressamente (come nel caso della previsione relativa ai seggi aggiuntivi) - la normativa statale, l'articolo unico della legge n.1 /2005 non apporta sostanziali modifiche alla normativa statale, se non per l'introduzione al comma 3 di uno sbarramento diverso da quello previgente.

La clausola prevede che non siano ammessi al riparto le liste non abbiano ottenuto almeno il 4% dei voti a livello regionale, senza che sostanzialmente rilevi la percentuale ottenuta dalla lista regionale (e quindi dal candidato Presidente) cui sono collegate.

La norma statale prevede il 3% (e non il 4%) ma elimina la clausola se la lista regionale (e quindi il candidato Presidente) cui è collegata la lista ha ottenuto almeno il 5% dei voti.

Il comma 4 esonera - in via permanente, al contrario delle altre normative regionali - dalla sottoscrizione per le candidature le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento.

Il comma 5 tutela l'identità dei contrassegni e dei relativi simboli.

Il comma 6 prevede che le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi, e quindi almeno un candidato di uno dei due sessi.

Il comma 7 si rimette per quanto non previsto alle norme della legislazione statale. *Ergo*, le elezioni dovrebbero essere indette dal Rappresentante del Governo nazionale.

Il 18 febbraio 2005 il Governo ha ritenuto di non procedere all'impugnativa del descritto provvedimento legislativo.

## 2.4. CAMPANIA

### Statuto

L'approvazione in prima lettura del testo dello Statuto è giunta con deliberazione del Consiglio regionale n. 8/L del 18 settembre 2004.

Lo statuto in discussione prevede un Consiglio regionale composto da ottanta consiglieri, eletti contestualmente all'elezione diretta del Presidente della Giunta. Il Presidente della Giunta nei dieci giorni successivi alla sua elezione nomina, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la Giunta, tra i quali un vice-Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale. La Giunta regionale è composta dal Presidente, dal vice-Presidente e da un numero di assessori non inferiore ad un decimo e non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione. I componenti la Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il Consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.

Generalmente, il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni, ma il Presidente della Giunta, trascorsi sessanta giorni dall'apertura della discussione in aula di una proposta di deliberazione, può chiedere il voto per l'approvazione. La richiesta del Presidente della Giunta non è ammissibile sulle proposte di modificazione dello Statuto e del regolamento consiliare; sulle proposte di apertura di inchieste consiliari; sulle proposte per le quali il regolamento consiliare prescrive il voto segreto; sulle proposte che riguardano il funzionamento interno del Consiglio; sulle proposte che riguardano le persone. Sulla richiesta del Presidente della Giunta si vota per appello nominale con voto palese non prima di dodici ore: il voto contrario della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comporta il ritiro del provvedimento. Il Presidente della Giunta, entro venti giorni dal voto, può riproporre il provvedimento modificato. La ripresentazione del provvedimento equivale a porre la questione di fiducia. Il Consiglio deve porre immediatamente all'ordine del giorno il provvedimento e deve approvarlo entro sessanta giorni dall'apertura della discussione. La mancata approvazione entro tale termine o la riezione del provvedimento da parte della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio equivale a sfiducia del Presidente e comporta le dimissioni dello stesso, la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata sottoscritta da un quinto dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e non oltre venti dalla presentazione ed è approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'approvazione della

mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. E' ammessa la sfiducia individuale nei confronti di un assessore mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Inoltre, il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può esprimere, a seguito di apposita discussione, la censura nei confronti di un assessore.

### **Legge elettorale**

Progetti di legge elettorale in materia risultano all'esame presso la competente Commissione consiliare.

## 2.5. EMILIA ROMAGNA

### Statuto

Il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna ha approvato in seconda lettura nella seduta pomeridiana del 14 settembre 2004 la deliberazione legislativa recante il nuovo statuto della regione, pubblicata sul BUR del 16 settembre 2004.

Il Governo ha successivamente impugnato gli articoli:

- 2, comma 1, lettera *f*) (relativa al diritto di voto agli immigrati);
- 13, comma 1 (possibilità, per la regione, di provvedere direttamente all'esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato);
- 15, comma 1, lettera *a*) (estensione del diritto di voto a tutti coloro che risiedono in un comune del territorio regionale);
- 17 (che prevede la possibilità di una istruttoria in forma di contraddittorio pubblico per la formazione di atti normativi);
- 19 (diritto di partecipazione al procedimento legislativo per tutte le associazioni che ne facciano richiesta);
- 24 comma 4 (possibilità, per la Regione, di disciplinare le modalità di conferimento di funzioni agli enti locali);
- 26, comma 3 (l'assemblea legislativa individua le funzioni della Città metropolitana dell'area di Bologna);
- 28, comma 2 (il quale prevede che l'assemblea discute ed approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Giunta);
- 45, comma 2 (nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale);
- 49, comma 2 (previsione per la Giunta di disciplinare l'esecuzione di regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale);
- 62, comma 3 (disciplina regionale del rapporto di lavoro del personale regionale).

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 379, depositata il 6 dicembre 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del solo articolo 45, comma 2, terzo periodo, relativa all'incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere regionale.

In data 18 gennaio 2005, il Consiglio ha votato la presa d'atto della dichiarazione di illegittimità del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 45 del nuovo Statuto regionale ritenendo che tale dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale, presentandosi come coordinamento meramente formale (semplice soppressione del periodo) non richieda da parte dell'Assemblea regionale alcun intervento sul testo.

Richiesto dal Presidente della Giunta, il Consiglio di Stato ha emesso, in data 12 gennaio 2005, un parere in merito alla decorrenza dei termini per la promulgazione dello Statuto. Il Consiglio di Stato, pur sottolineando il carattere non vincolante del suo parere, analogamente a quanto espresso nel parere richiesto dalla Regione Umbria, ha sottolineato che il procedimento di

formazione delle leggi regionali statutarie ha "carattere unitario in ogni caso, nel senso che il testo normativo deve conservare la propria identità dalla prima deliberazione consiliare alla promulgazione che ha per oggetto il testo approvato dal Consiglio regionale 'con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi su un identico testo'".

Il testo dello Statuto prevede che l'assemblea legislativa sia eletta a suffragio universale e diretto, con voto personale ed uguale, libero e segreto. Il Consiglio è composto da sessantacinque membri (contro i 50 in carica), cui si aggiungono il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente che, nella relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal presidente eletto (articolo 29). L'Assemblea può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente, mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata, per appello nominale, a maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento dell'Assemblea e la decadenza della Giunta: i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea, all'annullamento dell'elezione dell'Assemblea o del Presidente della Regione, nonché in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente (articolo 32). Nei casi di annullamento dell'elezione del Consiglio o di scioglimento dello stesso per dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti, la Giunta provvede all'ordinaria amministrazione.

Il voto contrario dell'Assemblea su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni del Presidente: tale proposta non può però essere ripresentata prima di sessanta giorni, salvo modifiche.

Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio: nomina - entro sette giorni dall'insediamento dell'Assemblea - e revoca gli assessori e il vicepresidente, tendendo conto dei principi di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (articolo 43). Il numero degli assessori non può essere inferiore a otto e superiore a dodici: sono scelti tra cittadini eleggibili a consigliere regionale. In considerazione della sentenza della Corte Costituzionale, è decaduta l'incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere (articolo 45).

### **Legge elettorale**

Il 1° luglio 2004 il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno in previsione dell'elaborazione di una legge elettorale, la cui bozza informale è stata presentata in Commissione Statuto il 23 novembre 2004.

## 2.6. LAZIO

### Statuto

Nella regione Lazio è entrato in vigore la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1: nei confronti della deliberazione statutaria del Consiglio il Governo non ha promosso questione di legittimità costituzionale, né è avanzata alcuna richiesta di *referendum*.

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto: ne fanno parte settanta consiglieri (precedentemente sessanta) e il Presidente della Regione, anch' esso eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio. Il sistema elettorale è definito con legge regionale, approvata con la maggioranza dei componenti del Consiglio, che dovrà garantire la rappresentanza ad ogni provincia del Lazio e promuovere la parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive.

Il Consiglio può essere sciolto per le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti (articolo 19), a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti stessi, messa in votazione non prima di tre giorni e non oltre venti dalla sua presentazione (articolo 43), o per dimissioni volontarie, rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del Presidente della Regione (articolo 44).

Il presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un vicepresidente, scegliendoli anche al di fuori del Consiglio: essi debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.

La Giunta è composta da non oltre sedici assessori, di cui non più di undici possono appartenere allo stesso sesso (articolo 45).

### Legge elettorale

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la nuova legge elettorale (L.R. 13 gennaio 2005, n. 2, *Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale*) lo scorso 11 gennaio.

Il provvedimento, che si compone di 11 articoli, ricalca in gran parte il sistema elettorale statale vigente. La legge recepisce (art. 1) i contenuti delle norme

statali vigenti (L. 108/68 e L. 45/95), apportando talune modifiche ed integrazioni, anche con la tecnica della "novella"<sup>19</sup>.

Dando attuazione a quanto previsto dal nuovo Statuto regionale (art. 2), la legge conferma che "il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale". Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali: viene proclamato eletto Presidente il candidato che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente diviene anche membro del Consiglio regionale, così come il candidato alla Presidenza che consegue un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto.

La legge (art. 3) conferma l'incremento del numero dei consiglieri regionali, che da 60 passano a 71, compresi il Presidente della regione ed il secondo miglior candidato a tale carica. Il 'listino' viene mantenuto ed è pari a 14 seggi (una percentuale leggermente superiore al 20%, calcolando anche il Presidente  $(14+1) / 71$ ). Le questioni relative al numero dei seggi rilevano per la nozione di "seggi assegnati al Consiglio", parametro che serve determinare per assegnare il 20% o il solo il 10% dei seggi al "listino" vincente: non è del tutto agevole chiarire univocamente se questo parametro - nel Consiglio regionale del Lazio - sia 70 o 71 (l'art. 19 dello Statuto sembra deporre nel senso che ne facciano parte 71 componenti).

Il 'listino' deve essere composto da almeno un residente in ciascuna provincia e con una composizione equiripartita tra i due sessi (50% e 50%), e ciò a pena di inammissibilità. Dovrebbe essere applicabile la norma statale che prevede che l'ordine del "listino" non è modificabile dall'elettore.

L'effettiva elezione di candidati residenti nelle province e di candidati di entrambi i sessi dovrebbe dipendere dunque dall'ordine di presentazione, in caso di assegnazione del "listino" alla coalizione vincente solo per metà.

---

<sup>19</sup> La Corte costituzionale, nella sentenza 196 del 2003, ha ritenuto di non poter "omettere di notare la improprietà di una tecnica legislativa che, operando il "recepimento" e poi la parziale sostituzione delle disposizioni della legge statale (fra l'altro, a quanto sembra, della sola legge n. 108 del 1968, con le modifiche apportate successivamente al suo testo, in particolare da vari articoli della legge n. 43 del 1995, e non delle autonome disposizioni dettate successivamente dalla stessa legge n. 43 del 1995), dà vita ad una singolare legge regionale, dal testo corrispondente a quello della legge statale, i cui contenuti, peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale, in quanto estranei alla sua competenza.... Non è però condivisibile la censura di carattere generale mossa dal ricorrente agli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione (nella specie Abruzzo), che sarebbero in contrasto con il limite territoriale della legge regionale e con l'art. 117, secondo e quarto comma, della Costituzione, in quanto la legge regionale non potrebbe sostituire disposizioni di una legge statale, facendo venir meno l'applicabilità delle disposizioni sostituite in tutto il territorio nazionale. In realtà la legge statale continua a spiegare l'efficacia che le è propria; la legge regionale non fa che introdurre una disciplina materialmente identica, in cui le disposizioni che vengono dettate in "sostituzione" di quelle corrispondenti della legge dello Stato esplicano tale effetto sostitutivo solo con riguardo alla sfera di efficacia della legge regionale di "recepimento", senza intaccare la diversa sfera di efficacia della legge statale".



In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati (art. 3, comma 3). La sanzione per il mancato rispetto di questa proporzione - come nel caso della legge della Regione Puglia - non è l'inammissibilità ma un evento economico (restituzione del rimborso elettorale "alla Giunta regionale", in misura proporzionale rispetto allo scostamento rispetto alle quota massima di 2/3.

L'art. 4 rimette al Presidente della Regione - e non più al Commissario del Governo, come nella normativa statale - l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali (province).

*Tuttavia rimette a questo - come anche in altre leggi elettorali regionali - anche "la determinazione dei seggi del Consiglio regionale", una competenza che aveva un senso nel precedente sistema che prevedeva un numero variabile di seggi a seconda della popolazione (il prefetto doveva dunque determinare i seggi in base alla popolazione), ma che nel nuovo sistema potrebbe apparire come un'atipica deregolamentazione della fonte legittimata alla determinazione del numero dei seggi del Consiglio (determinato dall'art. 19 dello Statuto, una fonte "rafforzata" per disposizione costituzionale).*

L' articolo 5 assegna al Presidente della Regione - e non al Commissario del Governo - l'indizione delle elezioni ed abroga la norma (art. 3, comma 2, legge 108/1968) che prevede la cessazione delle funzioni del Consiglio 45 giorni prima delle elezioni<sup>20</sup>.

Dei 70 consiglieri regionali, 56 saranno eletti sulla base delle liste circoscrizionali concorrenti e 14 con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali ("listino"), contestualmente al Presidente della Regione: in questo senso si pongono le novelle apportate dall'art. 6 alla legge 108/1968, art. 15, comma 13.

L'art. 7 introduce l'ineleggibilità a Presidente della Regione e a consigliere regionale per i Presidenti delle Province e per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia della regione (attualmente cinque).

Come nella legge elettorale della Puglia, solo per le prossime elezioni la legge regionale prevede (art. 9) un *favor* nelle formalità documentali per le candidature verso i partiti già rappresentati con riferimento al livello regionale ed europeo, nell'ambito della Circoscrizione Italia centrale, ma non nazionale.

Ben più analitiche - rispetto alla corrispondente disciplina statale - risultano alcune disposizioni di novella della legge statale del 1968 relative alla tutela dei contrassegni elettorali (art. 8).

La legge (art. 9) incrementa, infine, il limite di spesa per la campagna elettorale da 31.000 circa a 50.000 euro per ciascun candidato, cui si aggiungono

---

<sup>20</sup> Norma interpretata elasticamente dalla Corte costituzionale, in omaggio al principio di continuità funzionale in virtù del quale i Consigli sono comunque provvisti di "poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza" (sentenze n. 468/1991 e 515/1995).

0,03 centesimi di euro (a fronte della quota precedentemente prevista: 0,01) per ogni elettore del collegio.

## 2.7. LIGURIA

### Statuto

Approvato in seconda lettura il 28 settembre 2004 e pubblicato per notizia il 6 ottobre, lo Statuto della regione Liguria è stato impugnato dal Governo presso la Corte Costituzionale con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2004 ed è attualmente pendente presso la Corte.

A seguito dell'impugnazione, il Consiglio regionale ha peraltro approvato in prima lettura un nuovo testo modificato il 23 novembre 2004, confermato in seconda lettura il 28 gennaio 2005 e pubblicato per notizia sul BUR del 2 febbraio.

L'impugnativa del Consiglio dei Ministri è relativa agli articoli:

- 4, comma 2 (la regione concorre alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede alla loro attuazione);
- 14, comma 2, secondo periodo (il quale dispone che la legge elettorale regionale assicura la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali proporzionalmente alla popolazione residente e le pari opportunità per uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive);
- 20, comma 2, lettera *b*) (che prevede che il Presidente del Consiglio accerti il verificarsi dei presupposti di scioglimento del Consiglio nei casi indicati dall'articolo 126, c. 3 Cost. e dallo Statuto e promuova il conseguente decreto del Presidente della Repubblica);
- 39, comma 3 (la mancata approvazione del programma a maggioranza assoluta dei consiglieri comporta la decadenza del Presidente della Giunta e lo scioglimento del Consiglio);
- 41, comma 2 (il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento);
- 43, comma 2 (la mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio);
- 50, comma 3 e il correlato 76, comma 1, lettera *b*) (approvazione da parte della Giunta di regolamenti di delegificazione sulla base della legge regionale di autorizzazione).

Per quanto concerne il testo statutario nuovamente approvato dopo il ricorso del Governo, due riguardano il sistema di elezione e il potere del Consiglio di votare la sfiducia al "governatore". Il comma 2 dell'articolo 14 è stato riscritto eliminando la parte che vincolava la futura legge elettorale all'obbligo di assicurare "la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali, proporzionalmente alla popolazione residente, e le pari opportunità per uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive". Il nuovo Statuto ligure, inoltre, elimina o modifica le parti relative al voto di sfiducia. L'articolo 39 non afferma più che la mancata approvazione del programma della giunta comporta la decadenza del Presidente e della stessa giunta. A meno che non vengano presentati ricorsi o

richieste di referendum, il nuovo Statuto entrerà in vigore definitivamente dopo tre mesi a decorrere dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione statutaria.

Il Presidente della Giunta e i consiglieri sono eletti a suffragio universale diretto e contestuale; la legge elettorale regionale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri (articolo 14). Il Consiglio è composto da non più di cinquanta consiglieri (precedentemente quaranta), oltre al Presidente della Giunta (articolo 15).

Il Presidente della Giunta assume le funzioni all'atto della proclamazione e presta giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica e allo Statuto (articolo 38). Entro dieci giorni dal giuramento, il presidente presenta al Consiglio regionale il programma di governo (articolo 39); i disegni di legge relativi all'attuazione del programma possono essere esaminati con procedure abbreviate (articolo 40).

La Giunta è composta da non oltre 12 assessori, tra cui il vicepresidente, il quale ha il compito di sostituire il Presidente in caso di impedimento temporaneo. Gli assessori possono essere scelti anche fuori dei componenti del Consiglio; in tal caso debbono possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale (articolo 41).

Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni del suo presidente; il consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente con mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri. L'approvazione della mozione comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio può inoltre esprimere, a maggioranza assoluta, motivata censura nei confronti di un singolo assessore (articolo 43).

La questione di fiducia può essere posta dal Presidente solo sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati e sulle leggi relative alla istituzione di tributi e imposte regionali, nonché sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli dei relativi progetti di legge: la mancata approvazione della fiducia a maggioranza assoluta dei consiglieri comporta la decadenza del presidente e lo scioglimento del Consiglio (articolo 44).

Fra le funzioni del Presidente della Giunta di cui all'articolo 37 si rileva anche quella di indire le elezioni.

## **Legge elettorale**

La Commissione consiliare competente per materia ha licenziato un progetto di legge elettorale il 17 settembre 2004.

## **2.8. LOMBARDIA**

### **Statuto**

La Commissione speciale per le Riforme si è insediata il 22 novembre 2000, con una durata prevista di 24 mesi: i suoi lavori sono stati prorogati per due volte, con un termine previsto per il 21 novembre 2004.

Allo stato attuale risultano presentate una bozza elaborata dal Collegio degli esperti, ma non esaminata, e una proposta di legge di revisione dello statuto vigente.

### **Legge elettorale**

Non risulta che alcuna proposta di legge abbia concluso l'*iter* di approvazione.

## **2.9. MARCHE**

### **Statuto**

Approvato in seconda lettura il 4 dicembre 2004 e pubblicato per notizia sul BUR del 6 dicembre, lo Statuto della regione Marche è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 e ritenuto legittimo in tutte le sue parti. Entrerà pienamente in vigore trascorsi i tre mesi dalla pubblicazione, termine previsto dall'articolo 123 Cost. per promuovere eventuale *referendum* confermativo.

Il Consiglio regionale, eletto a suffragio universale e diretto, è composto da 42 consiglieri (contro i precedenti 40) ed è eletto in concomitanza con l'elezione del Presidente della Giunta. Nella prima seduta, il Presidente illustra il programma di governo e presenta gli assessori, tra cui nomina il vicepresidente: gli assessori possono essere scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio, garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi (articolo 7). Il Presidente della Giunta può sostituire il vicepresidente e gli assessori, previa comunicazione al Consiglio, sulla quale viene svolto un dibattito. La Giunta è composta dal Presidente e da non più di dieci assessori, compreso il vicepresidente (articolo 27).

Il Consiglio può presentare mozione di sfiducia verso uno o più assessori mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti: la mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. A seguito della sua approvazione il Presidente riferisce al Consiglio sulle decisioni di sua competenza (articolo 9). Analoga mozione può essere presentata dal Consiglio per esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente: all'approvazione della mozione conseguono le dimissioni del Presidente e della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. Analoghi effetti si hanno in caso di impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie del Presidente della Giunta e dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali. La rimozione del Presidente della Giunta ai sensi dell'articolo 126, comma 1 Cost. comporta altresì le dimissioni della giunta e lo scioglimento del Consiglio. Nei casi di approvazione di una mozione di sfiducia, di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

### **Legge elettorale**

Il Consiglio regionale delle Marche ha varato la nuova legge elettorale nel dicembre 2004 (L.R. 16 dicembre 2004, n. 27, '*Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale*').

Tale legge, unitamente alla nuova legge elettorale della Regione Abruzzo, è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 gennaio, per motivazioni non dissimili da quelle relative alla legge della Regione Abruzzo, ed attinenti all'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 196/2003, cit.) sui (limitati) poteri della Regione in materia elettorale prima dell'entrata in vigore dello Statuto.

E' così stata approvata la L.R. 1 febbraio 2005, n. 5 (B.U. 2 febbraio 2005, n. 12) "*Norme relative alle elezioni regionali dell'anno 2005 - Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n.27 "Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale"*".

Con questa legge le disposizioni di cui alla legge n. 27 si applicheranno dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale e non alle elezioni regionali dell'anno 2005 che restano disciplinate dalle disposizioni della legislazione statale vigente e da talune altre che prevedono l'indizione da parte del Presidente della Giunta regionale con l'indicazione del numero dei seggi attribuiti alle circoscrizioni elettorali (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino), nonché di altre relative alle sottoscrizioni delle candidature. Si prevede infine che in ogni lista provinciale e regionale debbano essere rappresentati, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i generi.

Le Marche dunque eleggeranno 40 e non 42 consiglieri.

La nuova disciplina elettorale, che appare differita dunque alle elezioni successive alle prossime, prevede l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (la cui elezione deve avvenire contestualmente a quella del Consiglio regionale) e l'aumento del numero dei consiglieri regionali, che da 40 passano a 43 (42 consiglieri eletti nelle circoscrizioni provinciali, più il Presidente della Giunta regionale). Si prevede, inoltre, l'aumento del numero delle circoscrizioni elettorali, che passano da quattro a cinque, in ragione dell'inclusione della nuova Provincia di Fermo, la cui costituzione era stata decretata in primavera.

La ripartizione dei seggi si ottiene dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi, che vengono assegnati in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Non sono ammesse al riparto le coalizioni che abbiano ottenuto meno del 5% del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto più del 3% del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.

## **2.10. MOLISE**

### **Statuto**

La Commissione per l'autoriforma del Molise ha licenziato una bozza di Statuto il 30 ottobre 2003 all'esclusivo fine della sua sottoposizione alle osservazioni delle Autonomie locali e funzionali, delle forze sociali ed economiche e degli altri soggetti esterni in sede di audizioni, orientative per la redazione definitiva della proposta.

Le disposizioni che riguardano la definizione della forma di governo sono state formulate in tre versioni alternative.

### **Legge elettorale**

Non risulta che alcuna proposta di legge abbia concluso l'*iter* di approvazione.



## 2.11. PIEMONTE

### Statuto

Lo Statuto della regione Piemonte è stato approvato in seconda deliberazione definitivamente il 19 novembre e pubblicato per notizia il 25 novembre 2004: non è stato impugnato dal Governo, ma non risulta ancora (al 24 febbraio) entrato in vigore, in attesa della decorrenza dei tre mesi per promuovere eventuale *referendum*.

Il Piemonte è l'unica regione, fra quelle che hanno approvato un nuovo Statuto, ad aver mantenuto stabile il numero dei consiglieri (sessanta). Il Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto: la legge elettorale - approvata con la maggioranza dei tre quinti dei consiglieri - determina le norme sulla composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei consiglieri (articolo 17).

Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio, di cui è componente. Il Presidente eletto nomina, entro dieci giorni dalla proclamazione, i componenti della Giunta, tra cui il vicepresidente ed illustra al Consiglio il programma di governo. Può far parte della Giunta anche chi non è stato eletto consigliere regionale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere (articolo 50). Fra le attribuzioni del Presidente della Giunta vi è anche quella di indire le elezioni regionali e i *referendum* previsti dallo Statuto (articolo 51).

La Giunta è composta dal Presidente e dagli assessori, in numero non superiore a quattordici, di cui uno assume la carica di vicepresidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento (articolo 55).

Il Consiglio esprime la sfiducia nei confronti del presidente mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti: la mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente e la Giunta regionale restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione (articolo 52).

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale: i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio (articolo 53).

### Legge elettorale

Un progetto di legge elettorale (Proposta di Legge Regionale n. 547, '*Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale*') è stato licenziato dalla competente Commissione consiliare il 29 luglio 2004, ma non è stato definitivamente approvato. Si applica, pertanto, la legge statale.

## **2.12. PUGLIA**

### **Statuto**

Con l'emanazione della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7, la Puglia è stata la prima Regione a vedere entrare in vigore il proprio Statuto.

Il Consiglio è composto da 70 membri (contro i precedenti 60), eletti a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto: la legge elettorale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali, ne determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ne determinano lo scioglimento (articolo 24), così come l'approvazione della sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti, approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione (articolo 22, comma 3), nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso Presidente (articolo 22, comma 4).

Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale dei cittadini, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, contestualmente all'elezione del Consiglio ed è componente dello stesso. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra cui il vicepresidente: il numero dei membri della Giunta, compreso il vicepresidente, non può essere superiore a un quinto dei consiglieri regionali (cioè 14). Possono essere nominati componenti della Giunta i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la carica di consigliere regionale.

Il Presidente rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, dopo la scadenza del consiglio o lo scioglimento dello stesso nei casi di sfiducia o dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri, mentre in caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.

### **Legge elettorale**

La legge elettorale della Regione Puglia (L.R. del 28 gennaio 2005, n. 2, '*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*'), approvata a larga maggioranza con un'astensione, è entrata in vigore lo scorso 31 gennaio.

La legge recepisce i contenuti delle norme statali vigenti (L. 108/68 e L. 45/95), apportando talune modifiche ed integrazioni, anche con la tecnica della "novella"<sup>21</sup>.

Il Consiglio regionale sarà composto - non più da 60, ma - da 70 membri: il Presidente eletto, 56 eletti (pari all'80%) sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, e 13 tra i gruppi di liste collegate al candidato Presidente eletto (essendo eletto anche il Presidente, la quota totale dei consiglieri non eletti nella prima fase è pari al 20% = (13+1)/70).

In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati (art. 3, comma 3). La sanzione è di carattere economico (restituzione del rimborso elettorale "alla Giunta regionale", in misura proporzionale rispetto allo scostamento rispetto alle quota massima di 2/3.

*La legge - per la verità - rapporta la riduzione del rimborso delle spese elettorali ai "candidati in più rispetto al minimo consentito", formula il cui significato non appare agevolmente definibile.*

L'art. 4 rimette al Presidente della Regione - e non al Commissario del Governo - l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali (province).

*Tuttavia rimette a questo anche "la determinazione dei seggi del Consiglio regionale", una competenza che aveva un senso nel precedente sistema che prevedeva un numero variabile di seggi a seconda della popolazione (il prefetto doveva dunque determinare i seggi in base alla popolazione), ma che nel nuovo sistema potrebbe apparire come un'atipica deregolamentazione della fonte legittimata alla determinazione del numero dei seggi del Consiglio (determinato dall'art. 19 dello Statuto, una fonte "rafforzata" per disposizione costituzionale).*

L'articolo 5 assegna al Presidente della Regione - e non al Commissario del Governo - l'indizione delle elezioni ed abroga la norma (art. 3, comma 2, legge

---

<sup>21</sup> La Corte costituzionale, nella sentenza 196 del 2003, ha ritenuto di non poter "omettere di notare la improprietà di una tecnica legislativa che, operando il "recepimento" e poi la parziale sostituzione delle disposizioni della legge statale (fra l'altro, a quanto sembra, della sola legge n. 108 del 1968, con le modifiche apportate successivamente al suo testo, in particolare da vari articoli della legge n. 43 del 1995, e non delle autonome disposizioni dettate successivamente dalla stessa legge n. 43 del 1995), dà vita ad una singolare legge regionale, dal testo corrispondente a quello della legge statale, i cui contenuti, peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale, in quanto estranei alla sua competenza.... Non è però condivisibile la censura di carattere generale mossa dal ricorrente agli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione (nella specie Abruzzo), che sarebbero in contrasto con il limite territoriale della legge regionale e con l'art. 117, secondo e quarto comma, della Costituzione, in quanto la legge regionale non potrebbe sostituire disposizioni di una legge statale, facendo venir meno l'applicabilità delle disposizioni sostituite in tutto il territorio nazionale. In realtà la legge statale continua a spiegare l'efficacia che le è propria; la legge regionale non fa che introdurre una disciplina materialmente identica, in cui le disposizioni che vengono dettate in "sostituzione" di quelle corrispondenti della legge dello Stato esplicano tale effetto sostitutivo solo con riguardo alla sfera di efficacia della legge regionale di "recepimento", senza intaccare la diversa sfera di efficacia della legge statale".

108/1968) che prevede la cessazione delle funzioni del Consiglio 45 giorni prima delle elezioni<sup>22</sup>.

L'art. 6 dichiara ineleggibili i sindaci ed i presidenti di Provincia della Regione, che possono tuttavia tornare eleggibili dimettendosi in tempo utile.

La normativa contiene (art. 7) una serie di disposizioni piuttosto analitiche che sembrano finalizzate ad attribuire il voto espresso dall'elettore in una serie di casi particolari (così, ad esempio, nel caso di disgiunzione tra voto di preferenza e voto di lista, il voto viene attribuita alla lista di cui fa parte il candidato il cui nominativo è stato indicato).

Come nella disciplina nazionale, gli elettori potranno esprimere un'unica preferenza, ed è ammesso il voto disgiunto (art. 7, comma 2) tra indicazione del candidato presidente e voto di lista.

Solo per le prossime elezioni la legge regionale prevede un *favor* nelle formalità documentali per le candidature verso i partiti già rappresentati a livello regionale o nazionale.

Ben più analitiche - rispetto alla corrispondente disciplina statale - risultano alcune disposizioni di novella della legge statale del 1968 relative alla tutela dei contrassegni elettorali (art. 8).

I punti di differenziazione nella formula elettorale consistono in primo luogo nella mancanza della lista regionale ("listino") all'interno della "formula elettorale" di cui alla legge 108/1968, art. 15.

E' l'art. 9 della legge regionale che disciplina l'attribuzione dei 13 seggi non assegnati nella prima fase. Essi sono distribuiti ai candidati delle liste provinciali "vincenti" (perché collegati con il Presidente eletto), che abbiano tuttavia conseguito almeno un seggio dei 56 in palio nella prima fase. La formula prevede la determinazione di un quoziente pari alla somma dei voti delle liste vincenti diviso tredici, e l'attribuzione dei seggi in base ai quozienti interi ed ai maggiori resti.

*Tuttavia non è agevole interpretare in modo assolutamente univoco la coesistenza della disciplina dell'attribuzione dei seggi del "listino" (posto che l'art. 15, comma tredicesimo, della legge statale 108/1968 resta in vigore, essendo espressamente - ma parzialmente - novellato dall'art. 10 della legge regionale) e la particolare disciplina regionale (art. 9) dell'attribuzione dei 13 seggi (per così dire) "premio di maggioranza": ciò rileva per l'attivazione - o meno - della clausola dell'attribuzione per la sola metà di tale premio, in caso di successo già cospicuo dello schieramento vincente.*

---

<sup>22</sup> Norma interpretata elasticamente dalla Corte costituzionale in omaggio al principio di continuità funzionale in virtù del quale i Consigli sono comunque provvisti di «poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza» (sentenze n. 468/1991 e 515/1995).

In secondo luogo diverge, da quella prevista a livello statale, la "clausola di sbarramento": per essere ammessa all'assegnazione dei seggi una lista (provinciale, non esiste lista regionale) deve ottenere nella regione, da sola almeno il 5% dei voti validi, oppure anche meno del 5% individualmente, ma almeno il 5% insieme alle liste con cui è collegata.

A livello statale si prevede il 5% come minimo per la "coalizione" (il riferimento è alla lista regionale), ed il 3% alla singola lista.

A partire dalle elezioni successive (IX legislatura) alle prossime, entra in vigore un minimo del 4% che ciascuna lista deve ottenere - indipendentemente dai collegamenti - per partecipare all'assegnazione dei seggi. Sembrerebbe dunque che - da una parte - la clausola di sbarramento si faccia meno severa per ciascuna lista (4% e non 5%), ma - dall'altra - che il risultato elettorale (superiore alla clausola) della "coalizione" non aiuti la lista che, facendone parte, non ha raggiunto il 4%.

## 2.13. TOSCANA

### Statuto

Approvata in seconda lettura ed impugnata dal Governo, la deliberazione statutaria della Regione Toscana ha passato positivamente il vaglio della Corte Costituzionale, che si è pronunciata con la sentenza n. 372/2004. In data 7 gennaio 2005 è stata depositata richiesta di *referendum* (BUR, 19 gennaio 2005), per il cui svolgimento non è però stato raggiunto il numero minimo di firme occorrenti (60.672, pari ad un cinquantesimo degli iscritti nelle liste elettorali accertato nell'ultima revisione).

Lo Statuto è stato promulgato e pubblicato sul BUR dell'11 febbraio 2005 ed è attualmente vigente.

Nel ricorso alla Corte Costituzionale, il Governo aveva impugnato le disposizioni contenute negli articoli:

- 3, comma 6 (la Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati);
- 4, comma 1, lettera *h*) (la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, il riconoscimento delle diverse forme di convivenza);
- 4, comma 1, lettere *l*) e *m*) (tra le finalità prioritarie della Regione ci sono il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto degli animali, nonché la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico);
- 4, comma 1, lettere *n*), *o*) e *p*) (tra le finalità prioritarie sono incluse la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale);
- 32, comma 2 (il programma di governo è approvato entro dieci giorni dalla sua illustrazione);
- 54, comma 1 e 3 (nelle parti in cui dispone che tutti hanno diritto ad accedere senza obbligo di motivazione ai documenti amministrativi);
- 63, comma 2 (la legge può disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite per assicurare requisiti essenziali di uniformità);
- 64, comma 2 (la legge disciplina i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli);
- 70, comma 1 (gli organi di governo e il consiglio partecipano alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale);
- 75, comma 1 (la proposta di abrogazione soggetta a *referendum* è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi).

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 6; 4, comma 1, lettere *h*), *l*), *m*), *n*), *o*) e *p*) e non fondate le questioni di legittimità relativamente agli articolo 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1 e 75, comma 4.

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto da sessantacinque consiglieri (precedentemente 50).

Il Presidente della Giunta e la Giunta sono gli organi di governo della Regione (articolo 29). Il Presidente è eletto contestualmente al consiglio, fa parte del consiglio ed entra in carica al momento della proclamazione, ma non prende parte alla votazione per l'elezione del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza (articolo 31). Nella prima seduta di consiglio illustra il programma di governo, presenta il vicepresidente e gli assessori, che però sono nominati dopo l'approvazione del programma da parte del consiglio (approvazione che avviene entro dieci giorni dalla sua illustrazione) (articolo 32).

Il Presidente dura in carica l'intera legislatura ed esercita le sue funzioni fino alla proclamazione del nuovo presidente. La sfiducia è espressa mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale con il voto della maggioranza dei componenti il consiglio. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e non oltre venti. Le dimissioni del Presidente, presentate al consiglio, sono discusse in apposita seduta e diventano efficaci dopo venti giorni dalla presentazione. La cessazione anticipata del Presidente comporta le dimissioni della giunta e, nei casi previsti dalla Costituzione, lo scioglimento del consiglio, con l'indizione entro tre mesi di nuove elezioni. Il Consiglio e la Giunta, presieduta dal vicepresidente esercitano le funzioni per il periodo successivo alla cessazione anticipata del Presidente fino alla prima seduta del nuovo Consiglio e fino alla proclamazione del nuovo Presidente (articolo 33).

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a otto e non superiore a quattordici, nominati dal Presidente. La nomina ad assessore comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale e la sostituzione con un supplente, secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale (articolo 35).

E' prevista la figura della sfiducia individuale, a seguito di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre venti dalla sua presentazione. In caso di approvazione, il Presidente comunica al Consiglio le sue decisioni in merito, entro venti giorni (articolo 36).

## **Legge elettorale**

La Toscana ha approvato più leggi elettorali nel 2004: oltre ad una normativa sulle elezioni 'primarie' (L.R. 17 dicembre 2004, n. 70<sup>23</sup>, sono entrate in vigore la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25<sup>24</sup> e la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74, "Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il

---

<sup>23</sup> *Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale'*

<sup>24</sup> *Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale'*



Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25".

La legge n. 74 contiene norme sul procedimento elettorale, ivi inclusa la disciplina dell'indizione delle elezioni (attribuita al Presidente della Giunta), della presentazione delle liste e dei candidati, dei compiti e delle operazioni degli uffici elettorali, delle modalità di espressione del voto, dei limiti di spesa per la campagna elettorale, nonché la "disattivazione" della norma statale che fa cessare l'attività del Consiglio 45 giorni prima delle elezioni.

La legge n. 25 disciplina - tra l'altro - la formula elettorale e prevede l'elezione diretta e contestuale del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, l'abolizione del voto di preferenza e l'aumento del numero dei consiglieri regionali, che passano da 50 a 65 (numero comprensivo del Presidente della Giunta, nonché del candidato alla Presidenza che abbia ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello conseguito dal candidato eletto).

La nuova normativa elettorale della Regione Toscana - conformemente allo Statuto - mantiene l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale, eletto contestualmente al Consiglio regionale (art. 1<sup>25</sup>).

Il Consiglio regionale consta di 65 consiglieri: è infatti composto da 63 membri, ma ne fanno parte anche il Presidente della Giunta regionale e il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore (art. 2). Anche la legge toscana assegna il potere di indizione delle elezioni e di assegnare i seggi alle circoscrizioni elettorali al Presidente della Giunta (art. 4).

Le norme sull'elettorato attivo (art. 5) e passivo (art. 6), nonché sulla divisione del territorio regionale in circoscrizioni corrispondenti alle province (art. 7) non si discostano da quelle statali.

Gli articoli da 8 a 14 disciplinano le candidature e l'espressione del voto: si segnalano - tra le altre - la disposizione che vieta (art. 12, ultimo comma) di essere candidato alla carica di Presidente a chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi, nonché quella che prevede la possibilità del voto disgiunto (art. 14, comma 1); non è invece previsto il voto di preferenza (art. 14).

Non è prevista una lista regionale ("listino"), almeno come quella prevista dalla legge statale, ma "candidati regionali" che precedono nelle liste i candidati provinciali. Le liste provinciali sono formate da uno o due candidati regionali e, distintamente indicati, dai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo (art. 8, comma 3). In ciascuna lista provinciale non possono essere presentati più di due terzi di candidati circoscrizionali dello stesso genere (art. 8, comma 4).

Si prevedono anche (art. 10) le modalità per la presentazione delle candidature: i candidati alla Presidenza della Giunta non possono essere presentati come candidati regionali o circoscrizionali; la candidatura per liste

---

<sup>25</sup> Legge n. 25/2004, e così intendasi anche *infra*, se non diversamente specificato.

contrassegnate dallo stesso simbolo può essere presentata al massimo in tre circoscrizioni; nelle candidature regionali con liste indicanti due candidati, corre l'obbligo di rappresentanza dei due generi.

L'articolo 13 disciplina la scheda elettorale, l'art. 14 l'espressione del voto, confermando - tra l'altro - la possibilità previgente del voto disgiunto (su questi ed altri argomenti incide anche la già citata legge 74 sul procedimento).

Gli articoli da 15 a 22 configurano la formula elettorale, piuttosto complessa e suddivisibile in più fasi. Come per gli altri aspetti regolamentati del sistema e del procedimento elettorale, la scelta della Toscana non è stata - come in altre Regioni - di novellare il testo della legge statale, ma di dettare organicamente una nuova disciplina ampiamente sostitutiva e per moltissimi versi autonoma.

La formula prescelta prevede l'attribuzione dei 63 seggi su base proporzionale, ma con alcuni importanti correttivi nel caso in cui l'assegnazione proporzionale non garantisca determinati obiettivi prefissati dalla legge. Anche nel caso della Regione Toscana "gruppo di liste" sono le liste con lo stesso contrassegno candidate in più province, "coalizione" sono i gruppi di liste collegate con il medesimo candidato Presidente; anche un "gruppo di liste" - in pratica una sola lista - può collegarsi con un candidato Presidente, non solo una coalizione.

Logicamente precedente ad ogni altra fase è l'elezione del Presidente della Regione e del candidato che lo segue nella graduatoria delle cifre elettorali. Entrambi fanno anche parte del Consiglio regionale. Sono tuttavia eletti anche i candidati Presidenti collegati a liste assegnatarie di seggi, "a carico" dei candidati (regionali e provinciali) della lista stessa (art. 20).

Per eleggere gli altri 63 componenti si verifica poi quali liste abbiano superato la soglia di sbarramento che è piuttosto bassa (1,5% a livello regionale) per le liste collegate ad un Presidente che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti, ma si alza al 4% in caso contrario (art. 18).

Segue poi la fase dell'attribuzione dei seggi, fatta assegnando in primo luogo un seggio ad ogni gruppo di liste che abbia superato lo sbarramento. Così, se 8 liste hanno superato lo sbarramento, restano da assegnare, essendo già assegnati i due seggi a Presidente eletto e "capo dell'opposizione",  $(63 - 8 =)$  45 seggi. Questi sono assegnati con il metodo valido per il Senato, cioè il metodo D'Hondt<sup>26</sup> (art. 19), a livello regionale.

A questo punto si verifica il rispetto delle condizioni per il "premio di maggioranza" (così espressamente qualificato) e la "garanzia per le minoranze",

---

<sup>26</sup> Si divide il totale regionale dei voti validi di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4, fino a quando necessario; i seggi sono assegnati a partire dai quozienti più alti così ottenuti.

poste dall'art. 17, in riferimento non ai seggi del Consiglio (65), ma in riferimento ai seggi in palio tra le liste (63), al netto dei seggi dei due contendenti più votati.

Sostanzialmente, la coalizione (o il gruppo) vincente deve avere almeno 38 seggi su 63 (il 60% dei seggi) se il Presidente ha avuto almeno il 45% dei voti, oppure 35 (il 55%), se il Presidente non ha raggiunto il 45% dei voti. Tutte le altre coalizioni (o gli altri gruppi) "non vincenti" devono avere complessivamente almeno 23 seggi (il 35%).

Da ciò dovrebbe conseguire che allo schieramento di maggioranza non può essere attribuito meno del 55% e più del 65% dei seggi.

Un'altra condizione è posta dall'art. 22: almeno un seggio deve essere assegnato a ciascuna provincia (circoscrizione provinciale). Ma questa condizione va verificata più tardi nel procedimento.

Per il rispetto delle condizioni relative alla percentuale massima e minima di seggi, l'assegnazione su base proporzionale accertata con il metodo D'Hondt in sede regionale, viene "forzata", e l'assegnazione dei restanti seggi ricalcolata dunque di conseguenza, sulla base di quella stessa graduatoria di quozienti.

I seggi necessari ad assicurare il concorso delle condizioni prefissate dalla legge vengono assicurati "a danno" delle altre coalizioni (o gruppi) nel caso della quota di maggioranza e minoranza minima. Non sono previsti, vale a dire, seggi aggiuntivi.

Per l'assegnazione dei seggi - così attribuiti - ai candidati nelle liste si prevede l'assegnazione ai candidati Presidente diversi dai due contendenti più votati, se le liste di appoggio hanno conseguito almeno un seggio, dopo i calcoli che garantiscono maggioranza e minoranza minima (ma prima, sembrerebbe) dei calcoli che garantiscono almeno un seggio a provincia. Poi vengono attribuiti i seggi prima ai candidati regionali (che sono uno o due in ogni regione per ciascuna lista) e quindi ai candidati provinciali.

Per distribuire i seggi spettanti ad una lista nelle 10 province toscane, si ponderano i risultati quella lista in ogni provincia, attraverso un quoziente calcolato sulla base del numero di seggi da attribuire tra i candidati provinciali, e poi si utilizzano i risultati per attribuire i seggi tra le regioni con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

A questo punto si verifica la condizione posta dall'art. 22: almeno un seggio deve essere assegnato a ciascuna provincia (circoscrizione provinciale). In questo caso l'assegnazione del seggio alla provincia che ne sarebbe - altrimenti - priva va "a vantaggio" della lista che in quella provincia non rappresentata ha il maggior numero di voti, ed "a danno" della stessa lista nella provincia dove si è vista assegnare l'ultimo seggio, sulla base della graduatoria predetta. In altre parole, l'attribuzione di seggi a tutte le province altera il risultato tra territori, non tra liste (come l'attribuzione delle quote minime di maggioranza e minoranza).

## 2.14. UMBRIA

### Statuto

Approvata dal Consiglio in seconda lettura, la deliberazione statutaria è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 al BUR dell'11 agosto 2004 e successivamente impugnata dal Governo, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente agli articoli:

- 9, comma 2, nella parte in cui dispone che la Regione tutela diverse forme di convivenza;
- 39, comma 2 (la Giunta regionale può adottare regolamenti di delegificazione, previa autorizzazione da parte di apposita legge regionale);
- 40 (la Giunta può presentare al Consiglio progetti di testo unico di disposizioni legislative, soggetti alla sola approvazione finale da parte del Consiglio);
- 66, commi 1 e 2, nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità della carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale;
- 82, che attribuisce alla Commissione di garanzia la funzione di esprimere pareri sulla conformità allo statuto di leggi e regolamenti.

Il 6 dicembre 2004 la Corte Costituzionale con sentenza n. 378/2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del solo articolo 66, commi 1, 2 e 3. Il 10 dicembre 2004, con Deliberazione n. 430<sup>27</sup>, il Consiglio regionale ha invitato la Presidente della Giunta a promulgare lo Statuto nei tempi più rapidi possibili, una volta esaurita la fase della possibile richiesta di *referendum*. Richiesto dalla Regione, il Consiglio di Stato ha emesso un parere in base al quale essendo stato lo Statuto parzialmente modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale, le operazioni referendarie avviate, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 16 del 2004, perderebbero di efficacia. Il Consiglio di Stato aggiunge inoltre che "spetta soltanto al Consiglio regionale stabilire quali siano le iniziative necessarie, o anche solamente opportune, da assumersi a seguito di qualunque annullamento – totale o parziale – della legge statutaria" e la decisione di parziale mutamento della legge statutaria introduce – secondo il Consiglio di Stato – un chiaro mutamento, sia formale, sia sostanziale nell'oggetto del possibile *referendum* confermativo. La scelta, quindi, di applicare alla fattispecie in esame la disciplina dell'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 16/2004, con conseguente possibilità di riprendere sia il calcolo dei termini, che il procedimento già intrapreso, finirebbe con il sottoporre a *referendum* un testo dello statuto regionale diverso - in quanto modificato dalla Corte costituzionale con la sentenza di annullamento parziale – da quello a suo tempo pubblicato.

---

<sup>27</sup> BUR del 29 dicembre 2004, n. 56, p. 3000.

Il Consiglio regionale è composto da trentasei membri (precedentemente erano 30), oltre al Presidente della Giunta. La definizione del sistema di elezione del consiglio, e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri sono demandati alla legge elettorale regionale, che deve anche prevedere incentivi e forme di sostegno a favore del sesso sottorappresentato (articolo 42).

Il Presidente della Giunta è eletto contestualmente al consiglio, con voto espresso a favore di una lista o di un candidato alla presidenza o congiuntamente di una lista e del candidato alla presidenza ad esso collegato. Nella prima seduta del Consiglio successiva all'elezione dell'Ufficio di presidenza, il Presidente illustra il programma di governo e presenta i componenti della Giunta regionale, indicando fra questi il vicepresidente. Il Presidente può revocare in qualsiasi momento uno o più componenti della Giunta, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente della Giunta può essere rieletto solo per un altro mandato consecutivo (articolo 63).

In caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente, subentra nella carica, fino alla elezione del nuovo presidente, il vicepresidente. Nel caso di dimissioni volontarie non determinate da ragioni personali, il Presidente ha l'obbligo di motivarle di fronte al Consiglio che, a maggioranza assoluta dei componenti, può invitarlo a recedere: entro quindici giorni il Presidente comunica al Consiglio la sua decisione (articolo 64).

Spetta al Presidente indire le elezioni e i *referendum* regionali (articolo 65).

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a nove, scelti anche al di fuori del Consiglio regionale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere: nella giunta deve essere garantita una presenza equilibrata di donne e uomini (articolo 67).

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. L'approvazione della mozione comporta le dimissioni del Presidente, lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni congiunte di Consiglio e Presidente. Il Consiglio può anche esprimere una censura nei confronti di un singolo assessore, mediante mozione motivata e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti, ma il Presidente non è tenuto a revocare l'assessore, nel qual caso deve motivare la sua scelta in aula (articolo 71).

## **Legge elettorale**

Non risulta che alcuna proposta di legge abbia concluso l'*iter* di approvazione.

## **2.15. VENETO**

### **Statuto**

La Commissione Statuto ha licenziato un testo il 7 agosto 2004, trasmettendolo al Consiglio Regionale per l'esame. Il Consiglio ha poi rinviato il testo in Commissione (8 ottobre 2004), che ne continua l'esame.

### **Legge elettorale**

Non risulta che alcuna proposta di legge abbia concluso l'*iter* di approvazione.